

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1185

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n.
106

14/07/2024 - 08:49

Indice

1. DDL S. 1185 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1185	4
1.3. Trattazione in Commissione	15
1.3.1. Sedute	16
1.3.2. Resoconti sommari	17
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	18
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 139 (pom.) del 10/07/2024	19
1.4. Trattazione in consultiva	24
1.4.1. Sedute	25
1.4.2. Resoconti sommari	26
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	27
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 10/07/2024	28
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	119
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 264 (pom.) del 10/07/2024	120

1. DDL S. 1185 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1185

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1185

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della cultura** (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2024

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

Onorevoli Senatori. -

La legge 15 luglio 2022, n. 106, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, prevede, all’articolo 2, una serie di deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di spettacolo. In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all’educazione permanente. Il comma 4 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. Il comma 5 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo. Il comma 6 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori.

Tutte le disposizioni citate prevedono il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 106 del 2022; termine che scade il 18 agosto 2024.

La norma prevede la proroga di ulteriori dodici mesi per l’esercizio della delega (da ventiquattro a trentasei). Tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione, che riguardano materie vaste e complesse di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni.

La procedura è stabilita dall’articolo 2, commi 5 e 7 della legge 22 novembre 2017, n. 175, il quale stabilisce che i citati decreti legislativi sono adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.



Relazione tecnica

Trattandosi di una disposizione procedurale, volta a prorogare il termine per l'esercizio del potere di emanare decreti legislativi in materia di spettacolo, non si ascrivono alla stessa disposizione effetti finanziari.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Manotta".

04/07/2024



Analisi tecnico-normativa (ATN)

Provvedimento: Schema di Disegno di legge recante «*Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106*».

Amministrazione proponente: Ministero della cultura.

Referente ATN: Ufficio legislativo.

PARTE I –ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il disegno di legge in esame, recante “*Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106*”, all'articolo 1, dispone la proroga di ulteriori 12 mesi del termine entro cui adottare i decreti legislativi di cui all'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, prevedendo un termine di 36 mesi in luogo dei precedenti 24. L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di consentire, in sede di redazione dei decreti delegati, di recepire i contributi provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e dalle parti sociali e di consentire una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'unico atto normativo interessato dalle misure contenute nel provvedimento in esame è la legge 15 luglio 2022, n. 106, con particolare riferimento all'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il disegno di legge in esame modifica l'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, sostituendo le parole “ventiquattro mesi” con “trentasei mesi”.

4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Le misure contenute nell'intervento normativo sono tutte conformi ai principi costituzionali

5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni e della possibilità di delegificazione e sono stati pienamente rispettati i criteri di semplificazione normativa.

8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto le materie interessate dalle misure contenute nel provvedimento.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema del provvedimento in esame non presenta nel suo complesso profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema del provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono da segnalare indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della giurisprudenza né della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni da segnalare in ordine alle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.

Lo schema del provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema del provvedimento e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 ricorrono alla tecnica della novella attraverso modificazioni e

integrazioni di disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento proposto non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni preesistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non contiene disposizioni con effetto retroattivo, non comporta riviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti normativi di attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: Disegno di legge recante «*Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106*».

Amministrazione competente: Ministero della cultura

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La legge 15 luglio 2022, n. 106, recante “*Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*”, prevede, all'**articolo 2**, una serie di deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di spettacolo. In particolare, il **comma 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente. Il **comma 4** prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. Il **comma 5** prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo. Il **comma 6** prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori.

Tutte le disposizioni citate prevedono il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 106 del 2022; termine che scade il 18 agosto 2024.

L'**articolo 1** del disegno di legge in esame prevede la proroga di ulteriori dodici mesi per l'esercizio della delega (da ventiquattro a trentasei). Tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il disegno di legge in esame, recante “*Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106*”, all'**articolo 1**, dispone la proroga di ulteriori 12 mesi del termine entro cui adottare i decreti legislativi di cui all'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, prevedendo un termine di 36 mesi in luogo dei precedenti 24.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo dell'intervento normativo in esame è quello di consentire, in sede di redazione dei decreti delegati, di recepire i contributi provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e dalle parti sociali e di consentire una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo, l'indicatore è costituito dall'adozione dei decreti legislativi entro il 18 agosto 2025.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della impossibilità di completare l'*iter* di adozione dei decreti legislativi previsti dalle disposizioni in questione entro i termini previsti dalla legge n. 106/2022.

Nell'individuare il termine di proroga maggiormente appropriato, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al punto n. 2.1, sono stati tenuti in considerazione sia i termini previsti dalle attuali disposizioni per l'emanazione dei decreti legislativi, sia l'attuale stato di avanzamento dei lavori inerenti l'adozione degli stessi.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Per quanto sopra esposto non sono state prese in considerazione, in quanto non percorribili, opzioni alternative a quella dell'intervento normativo.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo in esame non presenta impatti economici, sociali ed ambientali.

4.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si rilevano impatti negativi sulle voci sopra riportate.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La previsione dei termini di cui all'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 per l'adozione dei decreti legislativi delegati, l'attuale stato di avanzamento dei lavori inerenti ai decreti, nonché la necessità di recepire contributi provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e dalle parti sociali, sono le motivazioni che hanno condotto a preferire l'opzione di prorogare al 18 agosto 2025 il termine per l'adozione dei citati decreti legislativi.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

La disposizione non necessita di provvedimenti attuativi.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio avviene attraverso l'utilizzo degli indicatori di cui al punto 2.2.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non risultano consultazioni svolte nel corso dell'AIR.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di riforma non ha richiesto il coinvolgimento di amministrazioni diverse da quella proponente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga termini)

1. All'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 139 (pom.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024

139ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[VERSACE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), la dottoressa Cristina Grieco, presidente, e, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), il dottor Roberto Ricci, presidente.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1185\)](#) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso, d'iniziativa del Governo, è diretto a prorogare di dodici mesi il termine stabilito dall'articolo 2 della legge n. 106 del 2022 per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo.

Precisa che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il suddetto termine, in scadenza ad agosto 2024, sia prorogato ad agosto 2025.

Fa cenno poi all'articolo 2, che disciplina l'entrata in vigore della legge di proroga.

Richiamando la relazione illustrativa del disegno di legge, chiarisce che la proroga si rende necessaria per andare incontro alle richieste, provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali, di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, che si trovano già in una fase avanzata di redazione e che riguardano materie vaste e complesse, di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni.

Ricorda, quindi, che l'articolo 2, comma 1, della legge n. 106 del 2022 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, vale a dire entro il 18 agosto 2024, siano adottati i decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento e il riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la revisione della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un «codice dello spettacolo». La predetta delega - prosegue il Presidente relatore - è finalizzata a conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure

amministrative e ottimizzazione della spesa. E' altresì volta a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente. Rammenta, infine, che il medesimo articolo 2 prevede, inoltre, l'adozione di: un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (articolo 2, comma 4, della legge n. 106 del 2022); un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (articolo 2, comma 5, della legge n. 106 del 2022); un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori dello spettacolo (articolo 2, comma 6, della legge n. 106 del 2022).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) per domandare al rappresentante del Governo le motivazioni che hanno indotto l'Esecutivo in carica a proporre una proroga del termine per l'esercizio delle deleghe in materia di spettacolo, tenuto conto delle rassicurazioni a suo tempo fornite dal Ministro della cultura in merito a una tempestiva adozione dei decreti legislativi.

Anche la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver sottolineato che l'Esecutivo in carica è impegnato nell'attuazione delle deleghe da ormai due anni e dopo aver ricordato le dichiarazioni rese in più occasioni circa la tempestività di attuazione delle deleghe stesse, si rivolge al Sottosegretario Mazzi per conoscere le ragioni che sono alla base della proroga.

In proposito, esprime perplessità in merito alla circostanza che, in sede di relazione illustrativa, il Governo abbia ricondotto le motivazioni della proroga a richieste di approfondimento provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali. Ritiene piuttosto che dalla disposizione di proroga possa dedursi una incapacità dell'Esecutivo in carica di soddisfare le attese dei lavoratori dello spettacolo e delle loro rappresentanze.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) a sua volta chiede conto delle ragioni del mancato esercizio della delega nei termini previsti.

Ha la parola il sottosegretario MAZZI, il quale pone innanzitutto in evidenza la rilevanza e la complessità dell'intervento normativo relativo alla riforma del settore dello spettacolo, come testimonia la circostanza che essa è attesa fin dal 1967. Soltanto nel 2017, con la legge n. 175, si è pervenuti ad approvare disposizioni in materia di spettacolo e a conferire deleghe al Governo per il riordino della materia, che non sono state esercitate dagli Esecutivi che si sono succeduti, in cui erano presenti forze politiche attualmente all'opposizione.

In risposta alle richieste di motivazione della proroga, informa poi del fatto che, in conformità a quanto asserito nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, l'Associazione generale italiana dello spettacolo e le rappresentanze sindacali hanno ritenuto necessario un supplemento di approfondimento. Anticipa, inoltre, che al termine del mese di luglio è previsto lo svolgimento di un incontro con i sindacati e con le parti sociali che avrà ad oggetto l'indennità di discontinuità ed invita i Gruppi di opposizione ad acquisirne conferma dai loro referenti presso le suddette rappresentanze.

Ritiene, al riguardo, che la riforma del settore dello spettacolo debba essere condivisa con i lavoratori del settore medesimo e si dichiara disponibile anche a riconsiderare alcune posizioni definite nel testo già redatto qualora dal confronto con i lavoratori emerga l'esigenza di ridiscuterle.

Nel ribadire che l'obiettivo del Governo è quello di pervenire a una riforma il più possibile approfondita e partecipata, che sia in grado di produrre risultati in fase applicativa, reputa, conclusivamente, che, a fronte di tale obiettivo, possano essere considerati irrilevanti i pochi mesi in più per attuare la delega di cui il Governo ha effettivamente bisogno, peraltro probabilmente inferiori rispetto agli ulteriori 12 mesi richiesti tenuto conto che la fase di elaborazione del testo è molto avanzata.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) invita il sottosegretario Mazzi a mettere a disposizione della Commissione il documento già redatto dal Governo e sottoposto agli operatori del settore.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che sia assicurato il coinvolgimento della Commissione nella

fase finale di confronto sul richiamato testo, in considerazione del rilievo dell'intervento normativo, che investe anche il tema del sostegno al reddito degli operatori dello spettacolo, la cui centralità è stata evidente con l'emergenza causata dalla pandemia da Covid 19.

Il sottosegretario MAZZI fornisce rassicurazioni circa la volontà del Governo di garantire il pieno rispetto delle fasi procedurali previste dalla legge delega, fermo restando che ritiene opportuno evitare di diffondere il testo fino a quando non siano stati messi a punto tutti i profili tecnici e non sia stato completato il confronto con le rappresentanze sindacali e con le parti sociali.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame alle ore 12 di venerdì 12 luglio.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 30 aprile.

La [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna.

Ha quindi la parola la dottoressa Cristina GRIECO, presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), la quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Ha poi la parola il dottor Roberto RICCI, presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), il quale svolge a sua volta una relazione sui temi oggetto della procedura informativa in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori [Vincenza ALOISIO \(M5S\)](#), [Cecilia D'ELIA \(PD-IDP\)](#), [CRISANTI \(PD-IDP\)](#), [VERDUCCI \(PD-IDP\)](#) e la presidente [VERSACE \(Misto-Az-RE\)](#), ai quali replicano la dottoressa GRIECO e il dottor RICCI.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti di INDIRE e di INVALSI per i contributi conoscitivi offerti e dichiara conclusa l'audizione odierna.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza dei termini, è stato presentato un ordine del giorno riferito al disegno di legge n. [1021](#) (Istituzione del Museo del ricordo) e n. 5 emendamenti al disegno di legge n. [925](#) (Istituzione della Giornata nazionale del formatore) (pubblicati in allegato)

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1021](#)

G/1021/1/7

[Rando, D'Elia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1021, riguardante l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma;

premesso che il Campo di Fossoli, presso Carpi, ha una lunga storia che va dal 1942 al 1970:

da luogo di prigionia di militari nemici a campo di concentramento per ebrei e, dal 1944, a campo di tarnstito e di polizia (*Polizei und Durchgangslager*), utilizzato dalle SS come anticamera dei *lager* nazisti;

dal 1947 all'agosto 1952 fu sede dell'esperienza di solidarietà e fraternità di Nomadelfia per opera di don Zeno Saltini; da luglio 1954, fu area di accoglienza per profughi istriani in fuga dal regime titino: all'interno del campo venne infatti allestito il Villaggio San Marco, villaggio che sino sino al marzo 1970 ha ospitato complessivamente 150 famiglie;

la fase del villaggio San Marco è la più longeva tra quelle del Campo Fossoli ed è quella che ha portato alle visibili trasformazioni del Campo,

impegna il Governo:

in collaborazione con il Comune di Carpi e la Fondazione Fossoli, ad intervenire per la valorizzazione e la fruibilità del Campo Fossoli, affinché ne siano facilmente leggibili e conosciute le fasi storiche e le vicende, personali e collettive, che in esso si svilupparono.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [925](#)

Art. 1

1.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del formatore» con le seguenti: «dell'educatore».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «del formatore» con le seguenti: «dell'educatore».

Art. 2

2.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei formatori» con le seguenti: «degli educatori».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «del formatore» con le seguenti: «dell'educatore».

Art. 3

3.1

[Marti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e grado,» inserire le seguenti: «gli enti di formazione professionale e manageriale nonché gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),».

3.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del formatore» con le seguenti: «dell'educatore».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «del formatore» con le seguenti: «dell'educatore».

Tit.1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Sostituire le parole: «del formatore» con le seguenti: «dell'educatore».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024

231ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), illustra il disegno in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati 299 emendamenti e 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. 1054 adottato come testo base.

Comunica che la senatrice Gelmini ha ritirato gli emendamenti 2.0.3, 6.6 e 20.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice **GELMINI** (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 1.4, che inserisce tra le finalità del provvedimento anche il contrasto alla crisi climatica e allo spopolamento della montagna.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.5, 1.12 e 1.17, che intendono ampliare il novero dei Comuni montani destinatari dei benefici previsti dal disegno di legge del Governo. In particolare, l'emendamento 1.17 propone di integrare i criteri altimetrici e della pendenza con parametri socioeconomici e demografici, in modo da valorizzare tutte le zone che, pur non trovandosi ad altitudini significative, presentano comunque gravi svantaggi.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.1, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.19, che - in subordine ai criteri socioeconomici e demografici - propongono di tenere conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area alpina e appenninica. Pur comprendendo l'esigenza del Governo di ridurre la platea dei Comuni cui destinare le risorse del Fondo, rileva che, se si tiene conto solo dell'altitudine, si rischia di svantaggiare i territori del Centro-Sud.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si sofferma in particolare sull'emendamento 2.5, che integra i criteri della pendenza e dell'altitudine, al fine di classificare i Comuni montani, con parametri socioeconomici, quali il calo demografico, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, la distanza dai principali centri urbani, la densità degli insediamenti produttivi e delle attività commerciali e il reddito medio *pro capite*.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 2.14 e 2.15, che valorizzano il ruolo del Parlamento, prevedendo che gli schemi dei decreti per la classificazione dei Comuni montani siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione per le questioni regionali. Qualora il Presidente del Consiglio intenda discostarsene, dovrebbe darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le risorse individuate dal Governo per il sostegno delle aree montane sembrano del tutto insufficienti. Inoltre, ritiene inspiegabile la sottrazione di prerogative economiche alle Regioni, da parte di un Governo che, con il processo di autonomia differenziata, sostiene invece di valorizzarle. Gli emendamenti all'articolo 4 del Gruppo PD sono volti invece ad ampliare le risorse finanziarie, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 4.5, che mira a escludere gli interventi di competenza statale dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), destinando invece a tal fine gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

Con l'emendamento 4.0.5, su richiesta di molti sindaci, si propone di promuovere la montagna anche in ambito europeo.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Non essendo state presentate proposte di modifica all'articolo 5, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 6.0.1, che intende promuovere le aggregazioni tra medici e pediatri nelle aree montane e in particolare gli investimenti per la telemedicina, in modo da favorire l'assistenza sanitaria e la medicina territoriale anche in zone disagiate.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 6.11 e 6.0.4, volti a dare un contributo costruttivo per risolvere le più significative criticità delle zone montane, relative in particolare alla sanità. A tal fine, sarebbe utile istituire un tavolo tecnico per la mappatura dei Comuni che si trovano in difficoltà, considerato che il territorio italiano è per la maggior parte montano, per la presenza della dorsale appenninica.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che le proposte di modifica in esame presentate dal Gruppo del PD sono volte a prevedere deroghe alle norme sul contingente del personale docente e scolastico, nonché ad ampliare le risorse in modo da garantire l'esercizio effettivo del diritto allo studio.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 stelle ha presentato proposte migliorative, in particolare per introdurre deroghe alle dimensioni delle classi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 8.3, cui attribuisce particolare rilievo, in quanto prevede l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti che scelgano percorsi di

studio legati allo sviluppo sostenibile e all'innovazione tecnologica delle zone montane.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 9.12, volto a garantire l'accesso alla rete internet in banda ultra larga nelle zone montane, indispensabile per garantire alle nuove generazioni le migliori opportunità di studio e lavoro.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti agli articoli 10, 11 e 12.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottoscrive e illustra l'emendamento 013.1, che all'articolo 13 premette un nuovo articolo volto a prevedere sostegni specifici all'agricoltura di montagna.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 13.10, che estende la possibilità di affidamento dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio anche alle forme associative dei Comuni montani. Con l'emendamento 13.14, inoltre, si prevede un vincolo di ubicazione nei Comuni montani per le aziende agricole cui è possibile affidare l'esecuzione di tali lavori, al fine di incentivare le realtà locali.

Infine, l'emendamento 13.0.5 mira a definire i principi per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, richiamando una delega al Governo rimasta inattuata dal 2015.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive e illustra l'emendamento 14.0.3, che prevede la valorizzazione dei beni e siti archeologici delle zone montane non interamente emersi, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico per la loro mappatura. Inoltre, con specifico riferimento al sito archeologico di Noto antica, si individuano le risorse necessarie per garantire il proseguimento degli scavi archeologici.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti agli articoli 15, 16 e 17.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 18.2 e 18.5, volti, rispettivamente, a eliminare la limitazione degli incentivi del lavoro agile ai soli Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o, in subordine, ad elevare tale limite fino a 15.000 abitanti.

Il senatore [GIORGIS](#) si sofferma in particolare sull'emendamento 18.0.2, a cui aggiunge la firma, che prevede sostegni economici alle piccole e medie imprese agricole e commerciali nei territori montani.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottoscrive e illustra l'emendamento 19.1, che prevede una serie di incentivi e agevolazioni per coloro che svolgono la propria attività professionale in zone montane, come il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale o per canoni di locazione.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) si sofferma sull'emendamento 20.0.2, che prevede misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani in uso anche a privati, al fine di evitarne l'incuria e prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, che finiscono poi per determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti agli articoli 21, 22 e 23.

Si intendono altresì illustrati gli ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Si riserva una valutazione ai fini dell'eventuale declaratoria di improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione

di oggi dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. 119, 902 e 1008 (*Disposizioni in materia di guardie giurate*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1054](#)

G/1054/1/1

[De Carlo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'agricoltura di montagna svolge un ruolo essenziale per la crescita sostenibile e per la realizzazione della transizione ecologica della nostra Nazione;

i beni pubblici prodotti dagli agricoltori di montagna rappresentano un valore aggiunto di particolare rilevanza specie in considerazione del contributo offerto all'occupazione e alla prevenzione dello spopolamento e dell'esodo rurale;

la politica agricola comune deve riconoscere questi valori collettivi attraverso una adeguata compensazione degli svantaggi competitivi che caratterizzano l'attività agricola e zootecnica in questi territori in modo da ridurre le debolezze strutturali insite nella conformazione geografica di tali aree;

il sostegno all'agricoltura di montagna è necessario a garantire il mantenimento dei presidi ambientali e sociali indispensabili alla sostenibilità dell'intero sistema economico, nonché ad assicurare lo straordinario patrimonio di qualità e tradizioni alimentari che rende la nostra Nazione una eccellenza a livello mondiale;

la produzione agricola, specie quella di montagna, genera sempre maggiori aspettative per i cittadini consumatori che chiedono sicurezza degli alimenti, benessere animale, cibo di qualità e minori impatti ambientali.

Impegna il Governo:

ad intervenire nelle competenti sedi unionali affinché la Politica agricola comune per la programmazione post 2027 preveda un aumento della dotazione dei premi riservati alle attività agricole di montagna, e in particolare ai pascoli di montagna, anche a fronte delle riduzioni apportate a tali pagamenti nella programmazione in corso.

G/1054/2/1

[Dreosto](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge numero 1054, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane,

premessi che:

l'articolo 1 della disposizione in esame, ne chiarisce la finalità, ovvero valorizzare e tutelare le specificità delle zone montane, e quindi anche delle foreste, prevedendo che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, individuino e adottino interventi necessari a promuovere processi di sviluppo coerenti con le loro caratteristiche intrinseche, ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, ma anche del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali;

inoltre, l'articolo 10 concerne la valorizzazione dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del

paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative;

le aree boschive e forestali italiane sono tra le più ricche di biodiversità in tutta Europa, con caratteristiche molto differenti e distinte lungo il territorio nazionale, e sono anche realtà estremamente fragili e vulnerabili e come tali la loro gestione è altamente sito-specifica e strettamente dipendente dal territorio in cui sono inserite;

la foresta di Tarvisio, in provincia di Udine, è la più grande foresta demaniale d'Italia; si tratta di una foresta con una storia millenaria e con caratteristiche peculiari che la rendono patrimonio unico, caratterizzato dalle faggete e boschi di pini, larici e abeti bianchi e rossi e ricco di varietà arborea molto pregiate tra cui l'abete rosso detto "di risonanza" particolarmente indicato per la costruzione degli strumenti musicali a corda;

la foresta di Tarvisio è gestita da più di un secolo secondo un piano che garantisce una copertura arborea continua e il rinnovamento naturale delle specie autoctone inclusi interventi che hanno consentito di tenere sotto controllo il diffondersi tra gli abeti rossi dell'infezione da Bostrico, che ha causato ingenti danni al patrimonio boschivo nazionale;

le caratteristiche peculiari della foresta di Tarvisio, la rendono patrimonio unico da tutelare in maniera mirata con strumenti specifici e consoni alla propria storia, cultura ed economia, che parta da indagini, programmazione, pianificazione e gestione dei boschi, e che si fondi su chiari aspetti conoscitivi, formativi e finanziari;

una gestione regionale, unitamente alle misure di co-gestione che prevedano la partecipazione delle comunità e delle realtà locali, è pertanto lo strumento da ritenersi più idoneo per una realtà come quella della foresta di Tarvisio, al pari di quanto è accaduto per altre realtà boschive sul territorio nazionale, nel rispetto del principio di diretta gestione dei territori della foresta,

impegna il Governo:

a valutare, per gli aspetti di propria competenza, misure ed interventi a sostegno del trasferimento della foresta di Tarvisio, nel Comune di Tarvisio, provincia di Udine, al patrimonio indisponibile della Regione Friuli Venezia Giulia, parimenti a quanto avvenuto negli scorsi decenni per la maggior parte dei beni forestali siti in regioni a statuto ordinario.

G/1054/3/1

[Spelgatti, Tosato](#)

Il Senato,

premesso che l'introduzione del registro dei terreni silenti, essendo finalizzata a promuovere il recupero delle proprietà fondiari e frammentate e dei terreni abbandonati nelle zone montane si muove nella positiva direzione dell'aggregazione fondiaria, della rivalorizzazione dei soprassuoli boschivi e del successivo avvio all'utilizzazione selvicolturale, anche ai fini dello sviluppo della bioeconomia;

considerato, tuttavia, che al fine di rendere effettivo il recupero ed il proficuo utilizzo dei citati terreni, l'istituzione del registro dovrebbe essere accompagnata da misure di incentivazione degli investimenti mirati a tali fini,

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare risorse ulteriori, anche nell'ambito della elaborazione ed attuazione della Strategia per la montagna italiana di cui all'articolo 3 della presente legge, al fine di favorire il superamento della parcellizzazione fondiaria e promuovere la razionale e redditizia utilizzazione dei terreni abbandonati nelle zone di montagna, anche nell'ottica di incentivare il

ripopolamento e la ripresa economica di tali aree.

G/1054/4/1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premessi che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

è imprescindibile il fatto che la disponibilità annuale di risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, debba necessariamente essere adeguata e commisurata agli ambiziosi obiettivi che la Strategia per la montagna italiana (SMI) si prefigge di raggiungere e "mettere a terra";

considerate le osservazioni e le proposte presentate a margine delle diverse audizioni di esperti e rappresentanti di categoria avvenute nell'ambito dei lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, tra le quali figura la necessità di ottenere una garanzia circa l'entità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), che dovrà almeno mantenere la sua dotazione annuale di 200 milioni di euro fino al 2033, invitando lo Stato a non attingere risorse da tale Fondo per interventi di sua competenza,

impegna il Governo:

a garantire che la dotazione annuale di almeno 200 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) venga mantenuta fino al 2033, senza che lo Stato attinga risorse da tale Fondo per interventi di sua competenza.

G/1054/5/1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premessi che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale;

con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del provvedimento in questione, ci si sia posti lo scopo di dare ampia e piena attuazione agli

ambiziosi obiettivi che compongono la più generale Strategia per la montagna italiana (SMI),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire l'accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) da parte del Collegio nazionale guide alpine italiane e del Collegio nazionale maestri di sci italiani per finanziare progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività di formazione propedeutiche all'avvicinamento dei giovani a una frequentazione sempre più consapevole e informata delle zone montane.

G/1054/6/1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

il contrasto allo spopolamento della montagna e il rilancio dei territori montani, delle zone rurali e delle aree interne, nelle more del disegno di legge in esame, si concretizza anche attraverso il varo di misure agevolative in favore di persone fisiche e/o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili e ruderi abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro successivo utilizzo, di concessioni di finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto a copertura di spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in oggetto e del riconoscimento di garanzie emesse a fronte di finanziamenti bancari di

entità non superiore a 10.000,00 euro finalizzati al sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento a medio termine di passività e all'apertura di linee di credito a breve termine,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a individuare apposite misure agevolative di supporto a favore di tutte le imprese presenti e operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, anche elevando le soglie di riduzione di imposta già esistenti, oltre a prevedere un'agevolazione dell'IVA al 10% per tutte quelle tipologie di attività con sede legale e operativa nei comuni montani svantaggiati.

G/1054/7/1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane,

aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la sua eventuale sostenibilità, a valutare la modifica dell'articolo 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'esenzione dell'IVA per le prestazioni rese nell'ambito dell'insegnamento sportivo, e più precisamente le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionali, rese da istituti o scuole, ove riconosciuti dallo Stato o dalle Amministrazioni locali come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni nonché da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche, universitarie, impartite da insegnanti a titolo personale.

G/1054/8/1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la sua eventuale sostenibilità, a valutare la modifica dell'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, escludendo indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67, nonché i redditi prodotti ai sensi dell'articolo 53 dai maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, dal concorso a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro.

Art. 1

1.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Finalità)

1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e

dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idro geologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).»

1.2

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini» inserire le seguenti: «del contrasto alla crisi climatica e alla crisi demografica, nonché».

1.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini» inserire le seguenti: «del contrasto alla crisi climatica e alla crisi demografica, nonché».

1.4

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini» inserire le seguenti: «del contrasto alla crisi climatica e alla crisi demografica, nonché».

1.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «importanza strategica ai fini» inserire le seguenti: «del contrasto alla crisi climatica e demografica.».

1.6

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per le finalità di cui al presente articolo, occorre tenere conto che, per affrontare l'attuale crisi climatica, è necessario presidiare il sensibile territorio montano, rafforzando le comunità umane ivi esistenti o creandone di nuove, con prospettive non solo di autosufficienza, ma anche di crescita economica e sociale e, pertanto, in grado di conservare ed evolvere l'identità tradizionale, le arti e i mestieri storici dei territori montani, nonché di garantire un livello di vita tale, in termini di qualità, da attrarre e mantenere nelle zone montane le future generazioni».

1.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «rispettive competenze» inserire le seguenti: «, mirando ad una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane»;*

b) *dopo le parole: «Fondo di cui all'articolo 4» inserire le seguenti: «, facendo riferimento a una disciplina innervata dal principio di sussidiarietà».*

1.8

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ciascuno in base alle rispettive competenze,» inserire le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle peculiarità territoriali e del principio di insularità sancito dell'articolo 119 della Costituzione,».

1.9

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «l'agevole accesso» con le seguenti: «il pieno accesso».

1.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «l'agevole accesso» con le seguenti: «il pieno accesso».

1.11

[Ambrogio](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, dopo le parole: «l'agricoltura e la gestione forestale» inserire le seguenti: «, anche mediante lo sviluppo della filiera legno-energia, basata sul principio dell'utilizzo a cascata, quale settore con potenziali di ricaduta positivi dal punto di vista economico, produttivo e occupazionale»

1.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» inserire le seguenti: «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.13

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» inserire le seguenti: «assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» inserire le seguenti: «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.15

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le zone montane relative ai comuni montani insulari, i soggetti di cui al comma 1 individuano gli ulteriori e specifici interventi, tenendo conto della peculiarità dell'insularità e delle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, comma 6 della Costituzione».

1.16

[Zedda](#)

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.17

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.18

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Aggiungere infine il seguente comma: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.0.1

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE».

Art. 2

2.1

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» con le seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.2

[Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 1, sostituire le parole «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» con le seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.3

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» con le seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.4

[Spagnolli, Unterberger, Patton](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» aggiungere, in fine, le seguenti: «, con gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o

ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, dell'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite»;

b) *al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, sulla base delle indicazioni pervenute da parte delle Regioni».

2.5

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché sulla base di parametri socio-economici, quali il calo demografico, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, la distanza ed i tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il reddito medio pro capite».

2.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, fatte salve le attuali classi di montanità per i comuni totalmente e parzialmente montani come definite dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.9

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, fermi restando i comuni già classificati quali totalmente e parzialmente montani dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, tenuto conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area montana alpina e quella appenninica».

2.11

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «All'interno della classificazione delle zone montane, sono inoltre individuati e distinti gli ulteriori criteri che definiscono le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, comma 6 della Costituzione».

2.12

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della classificazione di cui al primo periodo, per l'applicazione dei criteri si dovrà tenere conto delle specificità territoriali e, per le regioni Sardegna e Sicilia e per le isole minori, del fattore insulare».

2.13

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nella definizione dell'elenco di cui al presente comma sono comunque fatte salve le classificazioni di comuni montani vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

2.14

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

2.15

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

2.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 2.

2.17

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere il comma 2.

2.18

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge» inserire le seguenti: «delle Zone Economiche Montane (ZEM) che includono i territori dei comuni con alto livello di spopolamento e desertificazione economica e commerciale per i quali definire misure agevolative adeguate a garantire lo sviluppo e il ripopolamento».

2.19

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, dopo le parole: «parametri socioeconomici» inserire le seguenti: «tra cui gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, l'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite».

2.20

[Lisei](#), [Zedda](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» inserire le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.21

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» inserire le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» inserire le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.100

I Relatori

All'articolo 2, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «l'elenco» con le seguenti: «uno o più elenchi».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «l'elenco» con le seguenti: «l'elenco o gli elenchi»;

al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: «Programmazione strategica, risorse e monitoraggio»;

all'articolo 7, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dell'elenco» con le seguenti: «dell'elenco o degli elenchi».

2.23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Presidente del Consiglio dei Ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.24

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Valente](#)

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.101

I Relatori

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti: «3-bis. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.

3-ter. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 3-bis è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente

e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

3-quater. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma *3-ter* è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovi compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

2.26

[Castelli](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «*3-bis.* Nel caso di due o più comuni contigui per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e *1-bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la cui superficie complessiva è composta da più del 50 per cento da comuni di cui all'elenco del precedente comma 2, le disposizioni della presente legge vengono estese a tutti i comuni interessati dallo stato di emergenza».

2.0.1

[Tosato](#), [Bergesio](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703, le parole "delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

b) al comma 703, la parola "adottano" è sostituita dalla seguente: "adotta";

c) al comma 703, le parole "alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria" sono sostituite dalle seguenti: "alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura";

d) al comma 703, infine è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo *1-bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.";

e) dopo il comma 703, è aggiunto il seguente: "*703-bis.* La deroga prevista dall'articolo *1-bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti"».

2.0.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

2.0.3

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

2.0.4

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale

previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

Art. 3

3.1

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).

2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e

le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.2

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere la crescita» inserire la seguente: «autonoma».

3.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, nonché» aggiungere le seguenti: «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, nonché» inserire le seguenti: «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.5

[Castelli](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle politiche territoriali attuate dal Commissario Straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

3.6

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «citato decreto-legge n. 124 del 2023.» inserire il seguente periodo: «È inoltre definita una specifica strategia per le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondi di cui all'articolo 4 della presente legge».

3.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «previa intesa» con le seguenti: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa».

3.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

3.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

3.10

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

3.11

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere in fine i seguenti : «2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - è istituito il Tavolo tecnico scientifico permanente per la pianificazione, lo sviluppo e la protezione della montagna italiana.

2-ter. Il Tavolo tecnico scientifico si avvale della collaborazione, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri, di Università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati e coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'elaborazione delle politiche pubbliche di realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1 della presente legge e nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna».

3.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consiglio nazionale della montagna)

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato « Consiglio » ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni».

Art. 4

4.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato «FOSMIT », finanzia: a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo; b) la SNAMI; c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge. 2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane. 3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A

4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.

5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge».

4.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b)*;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;*

c) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

d) *sopprimere il comma 4;*

e) *al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».*

4.3

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b).*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».*

c) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

d) *sopprimere il comma 4;*

e) *al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».*

4.4

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b)*;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».*

4.5

[Gelmini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b)*;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».*

4.6

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b)*;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021,*

n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.7

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b).*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annuo a decorrere dal 2024"».*

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, sopprimere le parole «e b)».*

4.8

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le parole: «lettera a)».*

4.9

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, sopprimere le parole: «e b)».*

4.10

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) gli interventi aggiuntivi di competenza statale sulle zone montane specificatamente rivolti al contrasto degli svantaggi da insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con prioritario riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto».

4.11

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.12

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.13

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. In sede di programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle articolazioni regionali di ANCI e UPI. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Relativamente alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle ANCI e UPI regionali. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.15

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «ripartizione».

4.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Manca](#), [Valente](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

4.17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

4.0.1

[Liris](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

1. In relazione alla diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 14.687.659,24.

2. A fronte delle minori richieste di risarcimento in corso, presentate in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero del turismo ai sensi del predetto articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

3. Possono presentare richiesta di finanziamento al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di qualsiasi altra entrata, non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

4. Con apposito bando da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, sentito il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati i criteri nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato».

4.0.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base agli specifici oneri ulteriori gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza».

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.».

4.0.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, un'aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante».

4.0.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni».

4.0.5

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni».

4.0.6

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni».

Art. 5

5.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane».

Art. 6

6.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al l'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4».

6.2

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «, siano essi medici oppure medici in formazione o specializzandi,».

6.3

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei

comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza (unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario».

6.4

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. Ai fini di cui al comma *1-bis*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario».

6.5

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. La Regione, con apposito regolamento, istituisce un Fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità».

6.6

Gelmini

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. La Regione, con apposito regolamento, istituisce un Fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità».

6.7

Camusso

Al comma 2, dopo le parole «in strutture sanitarie e socio-sanitarie» inserire la seguente «pubbliche».

6.8

Durnwalder, Patton

Al comma 2, dopo le parole: "il servizio di medico di base" inserire le seguenti: "o di medico veterinario".

6.9

Testor, Spelgatti, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.";

b) al comma 5, sostituire le parole "ai commi 2 e 3" con le seguenti "ai commi 2, 3 e 3-bis ";

c) al comma 6, sostituire le parole "ai commi 2 e 3" con le seguenti "ai commi 2, 3 e 3-bis ".

6.10

Occhiuto, Ternullo

Al comma 4, sostituire le parole: «e i pediatri di libera scelta» con le seguenti: «, i pediatri di libera scelta, gli infermieri di medicina generale e gli assistenti amministrativi di studio medico».

6.11

Maiorino, Cataldi

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.".

6.12

Nicita, Meloni

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei

gravi deficit infrastrutturali esistenti".

6.13

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Nei servizi sanitari di prossimità erogati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la telemedicina riveste un ruolo fondamentale e la digitalizzazione si pone a presidio dell'accesso all'assistenza sanitaria, inclusa quella specialistica, anche nelle aree più remote, e del miglioramento nella cura dei pazienti con televisita, telemonitoraggio e continuità nelle cure.

7-ter. La telemedicina implica l'uso delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie, per: aumentare la fornitura dei servizi sanitari; consentire lo scambio dei dati tra gli utilizzatori e tra i diversi operatori sanitari; veicolare procedure diagnostiche avanzate tramite l'impiego di dispositivi medici, indossati dal paziente o installati nella sua abitazione o anche utilizzati da un intermediario che opera sotto la guida di un operatore sanitario remoto; migliorare nelle montagne italiane, in termini di efficienza ed efficacia, l'organizzazione stessa del Servizio Sanitario Nazionale tra operatori sanitari e tra operatori e paziente.»

6.14

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nei servizi sanitari di prossimità erogati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la telemedicina riveste un ruolo fondamentale e la digitalizzazione si pone a presidio dell'accesso all'assistenza sanitaria, inclusa quella specialistica, anche nelle aree più remote, e del miglioramento nella cura dei pazienti con televisita, telemonitoraggio e continuità nelle cure».

6.0.1

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aggregazione tra medici e pediatri in aree montane)

1. Nell'ambito delle progettualità previste dagli accordi nazionali e ai sensi del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché del decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove ed agevola le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani attraverso:

a) l'applicazione delle norme di incentivo e semplificazione fiscale riguardanti le startup innovative;

b) la previsione di sgravi contributivi per l'assunzione di personale socio sanitario e di supporto organizzativo;

c) la definizione di un credito d'imposta a favore delle aggregazioni tra medici per gli investimenti in telemedicina con strumenti per diagnosi e monitoraggio dei pazienti da remoto;

d) la possibilità per gli enti locali di affidare, a titolo gratuito per almeno 10 anni, beni immobili destinati all'apertura o implementazione di ambulatori medici e spazi di visita, anche attrezzati per la telemedicina».

6.0.2

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Strutture ospedaliere Zone montane delle regioni insulari)

1. Al fine di mantenere e potenziare il diritto alla salute costituzionalmente garantito nelle aree montane insulari afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della Salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:

a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;

b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio, avendo riguardo a ospedale di comunità e residenza sanitaria assistita;

c) Il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno 5/10 anni nella sede della zona montana interessata e premialità;

d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via area per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;

e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2024-2026».

6.0.3

[Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Zone Franche Montane)

1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana di cui al comma 2.

2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una Zona Franca Montana, sulla base dei parametri fissati dal CIPESS, definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

6.0.4

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Servizi sanitari di montagna)

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

- a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;
- b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;
- c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;
- d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;
- e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;
- f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1».

6.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Servizi sanitari di montagna)

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

- a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;
- b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;
- c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;
- d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;
- e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;
- f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1.»

Art. 7

7.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello

prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7».

7.2

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 2.

7.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere il comma 2

7.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1 e delle aeree interne, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all' articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».*

7.5

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In relazione agli istituti scolastici di cui al comma 1, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la formazione delle classi e la relativa assegnazione degli organici avvengono in

deroga a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «scuole di montagna di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile,».

7.7

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «e ai fini delle formazioni delle classi» con le seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi».*

7.8

[Zedda](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8"».

7.9

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8"».

7.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8"».

7.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8"».

7.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità dei comuni montani di cui all'articolo 2, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, i competenti Uffici scolastici regionali sono autorizzati a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.13

[Paganella](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229";

b) al comma 2, dopo le parole: " comma 1" sono inserite le seguenti: " e 1-bis"».

7.14

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022- 2024 "Istruzione e Ricerca"».

7.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna saranno stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022- 2024 "Istruzione e Ricerca"».

7.16

[Testor](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «ai commi 4 e 5» con le seguenti: «ai commi 4, 5 e 5-bis»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 4 e 5» con le seguenti: «ai commi 4, 5 e 5-bis».*

7.17

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali dei precedenti commi sono incrementati della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti».

7.18

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3, il Fondo di cui all'articolo 4 è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è previsto un finanziamento di 75 milioni per gli anni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».

7.20

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai sensi dell'articolo dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di assicurare l'effettivo accesso agli asili nido della popolazione residente nei comuni di cui all'articolo 2, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie modifiche al decreto interministeriale n. 79 del 30 aprile 2024».

7.0.1

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)

1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035».

7.0.2

[De Carlo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi per i tribunali siti in aree montane)

1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento, il Ministero della giustizia provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza».

Art. 8

8.1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» *con le seguenti:* «Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al fine di attuare la rigenerazione culturale dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, gli accordi di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

a) l'istituzione di poli in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio finalizzate agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse locali;

b) il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane;

c) la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti»;

c) *al comma 5, dopo le parole:* «di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» *inserire le seguenti:* «nonché delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis».

8.2

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» *con le seguenti:* «Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. Al fine di attuare una concreta rigenerazione culturale dei territori, gli accordi di programma di cui al comma 1, nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse locali, il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane e la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» *con le seguenti:* «delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis».

8.3

[Gelmini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» *con le seguenti:* «Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. Al fine di attuare una concreta rigenerazione culturale dei territori, gli accordi di programma di cui al comma 1, nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle

risorse locali, il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane e la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis».

8.4

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» con le seguenti: «per la valorizzazione culturale e artistica».

8.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» con le seguenti: «per la valorizzazione culturale e artistica».

8.6

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli adempimenti previsti dagli accordi di programma di cui al comma 1 sono finanziati a valere su una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, individuata dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.».

8.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti utilizzando quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4».

8.8

[Castelli](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della Intelligenza artificiale in settori come l'agritech o il manufacturing. Il programma di partenariato è basato su *sponsorship* e altre forme di liberalità».*

8.9

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con priorità per coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi».

8.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» aggiungere le seguenti: «con priorità per coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi».

Art. 9

9.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui all'articolo 3, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga».

9.2

[Della Porta](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi della strategia nazionale italiana per la banda ultra larga, i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali».

9.3

[Ternullo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi della strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga, i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali».

9.4

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 1, prima delle parole: «i contratti di programma» inserire le seguenti: «Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sono definiti»

9.5

[Sigismondi](#), [De Priamo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale».

9.6

[Ternullo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, fermo» a: «digitale».

9.7

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale».

9.8

[Sigismondi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale» con le seguenti: «Le condizioni di realizzazione sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale».

9.9

[De Priamo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda

cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga».

9.10

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga» con le seguenti: «L'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano.».

9.11

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga» con le seguenti: «L'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano.».

9.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga» con le seguenti: «L'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano.».

9.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga» con le seguenti: «L'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano.».

9.14

[Basso](#), [Nicita](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzati a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».*

9.15

[Della Porta](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis . Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree montane del Paese, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2025. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga».

9.16

[Murelli](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree montane del Paese, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2025. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga».

9.17

[Occhiuto](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree montane del Paese, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2025. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga».

9.18

[De Priamo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di sostenere la diffusione della banda ultra larga nei territori montani, il Canone di cui al comma 831-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente è ridotto del 50 per cento nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dal canone rimodulato dagli altri canoni e tributi, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

9.19

Occhiuto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di sostenere la diffusione della banda ultra larga nei territori montani, il Canone di cui al comma 831-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente è ridotto del 50 per cento nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dal canone rimodulato dagli altri canoni e tributi, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

9.20

Castelli

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le *start up* innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico in favore del tessuto produttivo locale».*

9.21

Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani prevede il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle diverse Amministrazioni ed Enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina di cui all'articolo 6, comma 8, della presente legge, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento».

9.0.1

Basso, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agenzia nazionale per le frequenze)

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese dei territori dei comuni delle zone montane di cui all'articolo 2, comma 2, l'accesso alle frequenze radio impiegate per le comunicazioni *wireless* e per le comunicazioni mobili e FWA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia nazionale delle frequenze.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha il compito di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo dell'uso del dominio pubblico delle frequenze radio in Italia e il monitoraggio dei relativi effetti ambientali e per la salute, nonché quello di gestire tutte le frequenze radio in Italia impiegate per le comunicazioni *wireless* e per le comunicazioni mobili e FWA, nei settori riguardanti trasporti, internet delle cose, televisione digitale terrestre, difesa nazionale e industria.

3. L'Agenzia di cui al comma 1 rappresenta il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito della cooperazione e negoziazione delle posizioni italiane nelle principali direzioni di accesso allo spettro delle frequenze, oltre a costituire il punto di ingresso per gli operatori satellitari per registrare le loro frequenze nel registro internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

4. L'agenzia di cui al comma 1 è l'interlocutore pubblico dei grandi utilizzatori dello spettro delle frequenze. Opera, tramite accordi, al fine di istituire siti radio garantendo la compatibilità elettromagnetica e monitorandone effetti e impatti. Oltre a gestire le autorizzazioni d'installazione, l'Agenzia medesima è responsabile del monitoraggio e del controllo dell'utilizzo delle frequenze, e garantisce l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate agli utenti grazie al lavoro quotidiano

degli agenti sul campo.

5. L'Agenzia di cui al comma 1 propone al Governo la determinazione dei limiti alle emissioni compatibili con la tutela della salute, nel quadro dell'armonizzazione europea.

6. In presenza di conflitti tra operatori, l'Agenzia di cui al comma 1 opera come sede di risoluzione delle interferenze.

7. L'Agenzia di cui al comma 1, in occasioni di eventi e manifestazioni che richiedono un elevato impiego di frequenze, interviene per pianificare e controllare l'utilizzo delle frequenze temporaneamente consegnate sul territorio e garantire il regolare svolgimento dell'evento.

8. Oltre ai compiti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale delle frequenze:

a) monitora l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche;

b) definisce su delega del Governo i valori limite che garantiscono l'assenza di effetti sulla salute e vigila sul rispetto degli stessi;

c) garantisce inoltre la conformità delle apparecchiature radio e dei terminali disponibili sul mercato effettuando misure del tasso di assorbimento specifico (SAR);

d) garantisce la tutela della ricezione del segnale televisivo e gestisce i reclami dei telespettatori quando hanno difficoltà a riceverlo, purché tali difficoltà non siano legate alle loro apparecchiature individuali.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, all'Agenzia nazionale delle frequenze è assegnato un contingente di personale non superiore a 100 unità, individuato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla data del 31 dicembre 2023, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere».

9.0.2

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti al trasporto pubblico locale)

1. A partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.

2. La deduzione di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.

4. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

9.0.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei servizi pubblici essenziali)

1. Le Autorità di regolazione competenti per i servizi pubblici essenziali, nel determinare con autonoma azione amministrativa le tariffe, tengono debitamente conto, ai fini del loro riconoscimento tariffario, dei maggiori costi di capitale ed operativi che contraddistinguono le zone montane con specifico riferimento a quelle appartenenti alla zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, avvalendosi, se ritenuto necessario, di appositi strumenti di perequazione».

9.0.4

[Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Manutenzione straordinaria della Funivia di Erice)

1. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento».

Art. 10

10.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

10.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10-bis.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto».

10.3

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali, garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale».

10.4

[Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Le attività agricolo forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali, garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale».

10.5

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Le attività agricolo forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali, garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale».

10.6

[Castelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dissesto idrogeologico» inserire le seguenti: «e del rischio sismico».

10.7

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nonché lo sviluppo» inserire le seguenti: «dell'attività agricola e».

10.8

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Al comma , dopo le parole: «nonché lo sviluppo» inserire le seguenti: «dell'attività agricola e».

10.9

[Ambrogio, De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tradizionali e innovative» inserire le seguenti: «tese a massimizzare i benefici socio-economici e ambientali volti alla creazione di valore aggiunto e occupazione, incrementare il potere di acquisto, sostenere la realizzazione di moderni impianti tecnologici alimentati a biomasse legnose a misura di filiera promuovendo e attuando comunità energetiche rinnovabili termiche ed elettriche, garantendo la sicurezza nell'approvvigionamento energetico e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica».

10.10

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «della promozione della certificazione delle foreste» inserire le seguenti: «, dell'utilizzo energetico e termico del legno».

10.11

[Potenti, Spelgatti, Tosato](#)

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «della promozione della certificazione delle foreste» inserire le seguenti: «e della loro conservazione».

10.12

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai

pascoli».

10.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli».

10.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei

comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori».

10.0.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione».

10.0.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione».

Art. 11

11.1

[Spagnolli](#), [Patton](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Ecosistemi montani)

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, nelle zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, in considerazione della ricchezza di biodiversità che ospitano, la natura è conservata in equilibrio con le attività umane consentite, anche al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio tipico di ciascun territorio montano, ai sensi delle normative di settore e tenuto conto dell'obbligo, stabilito dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, di conservare gli *habitat* che contengono le specie autoctone, le quali principalmente costituiscono tale biodiversità.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, pianificano e promuovono l'attuazione delle misure di valorizzazione e di conservazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, ed esercitano la corrispondente vigilanza.

3. Ai fini della presente legge ed, in particolare, per gli obiettivi stabiliti al comma 1 del presente articolo, in caso di prelievo dall'ambiente naturale di individui di specie animali protette, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, agli atti corrispondenti assunti dall'autorità competente, in quanto adottati nel pubblico interesse, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 544-*bis* c.p. e all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

11.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003».

11.3

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003».

11.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di

carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003».

11.5

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 2, dopo le parole: «provvedono e vigilano» inserire le seguenti: «attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate.».

11.6

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definendo anche un numero massimo di grandi carnivori compatibili con le finalità della presente legge».

11.7

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno delle zone montane di cui alla presente legge, le Regioni e le Province autonome definiscono aree nelle quali non possono essere attuate misure di prevenzione e di tutela delle greggi a causa delle condizioni geomorfologiche. In tali zone i presupposti e le condizioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, primo periodo, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono considerati soddisfatti».

11.8

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presenza massima dei grandi animali carnivori è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

11.0.1

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)

1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024».

Art. 12

12.1

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, sono necessarie una pianificazione ed una programmazione di interventi nel medio e lungo periodo, da effettuarsi da parte delle Regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, che possono ricomprendere lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, sistemazioni idraulico forestali di alvei, di rafforzamento dei versanti e di protezione delle infrastrutture e degli insediamenti di fondovalle.

2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle Regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane».

12.2

[Spelgatti](#), [Tosato](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio» inserire le seguenti: «della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali.»

12.3

[Potenti](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «delle loro caratteristiche morfologiche» inserire le seguenti: «, di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche.»

12.4

[De Priamo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innevamento artificiale» inserire le seguenti: «e l'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori.»

12.5

[Spelgatti](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innevamento artificiale» inserire le seguenti: «e l'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori.»

12.6

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innevamento artificiale» inserire le seguenti: «e l'utilizzo

idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori».

12.7

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innnevamento artificiale» inserire le seguenti: «e l'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori».

12.0.1

[De Carlo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera *s-bis*), aggiungere la seguente: "*s-ter*) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita dall' articolo 3, comma 2, lettera q), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale, e di potatura, cura e manutenzione di frutteti.";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«10-bis

(Disposizioni per i cantieri temporanei forestali)

1. Nei cantieri forestali temporanei, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *q*), eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b). A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con le regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e del politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in merito al rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività».

12.0.2

[De Carlo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10 in materia di alberi e boschi monumentali d'Italia)

1. L'articolo 7, della legge 14 gennaio 2023, n. 10, è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intende:

a) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale per proteggere l'apparato radicale e un intorno utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono considerati «boschi monumentali» le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali che presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

4. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma 3 è istituita una Zona di Protezione del Bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'Elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono stabilite le modalità e le procedure per il censimento ed il riconoscimento dei boschi monumentali da parte delle Regioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni, per la redazione e il periodico aggiornamento da parte delle regioni degli elenchi di cui al comma 8, nonché per le misure di cura e di tutela e relative procedure autorizzative, ed è altresì istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 4 e 5 è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del Comune nel cui

territorio essi sono radicati e sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere alla regione avverso l'inserimento nei modi e nei tempi previsti per legge. Gli elenchi degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia sono aggiornati periodicamente e messi a disposizione, tramite sito internet istituzionale, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

7 Il Comune, di propria iniziativa o su specifica segnalazione, effettua il censimento degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio, ne dà comunicazione al proprietario e propone l'attribuzione di monumentalità alla regione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

8. Le regioni raccolgono le proposte pervenute dai Comuni, salvo quanto previsto dal comma 9, e, qualora sussistano le condizioni previste dal comma 1, riconoscono la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito all'interno degli elenchi redatti dalle regioni e trasmessi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. A decorrere dalla data di trasmissione alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, si applicano, in via transitoria, i commi 2, 9, 10 e 11 del presente articolo, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle Regioni, di cui al comma precedente.

10. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre centottanta giorni dalla data di pervenuta segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, l'ente regionale provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

11. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per la redazione degli elenchi di cui ai commi precedenti. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione vengono trasmesse direttamente al settore regionale competente per gli alberi monumentali. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al precedente comma 2-*quinquies*. Dell'avvenuto censimento ai sensi del presente comma viene data notifica da parte della regione al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale oppure ancora l'intervento incisivo sul bosco medesimo non autorizzato si applica la sanzione amministrativa di cui al comma precedente aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità o in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere

obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

14. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è la Regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerarsi vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali».

12.0.3

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico)

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i Comuni e le Unioni di Comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.

2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. I Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno 10 anni.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.

6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

12.0.4

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane del Sud e insulari)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente Legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni».

12.0.5

[Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane siciliane)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane siciliane,

entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il Presidente della Regione».

Art. 013

013.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 013.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione».

Art. 13

13.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «alle associazioni fondiarie» inserire le seguenti: «, ai Comuni montani e alle loro forme associative».

13.2

[Bergesio](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2,» con le seguenti: «che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2,».

13.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Ai commi 1, 2 e 3 dopo le parole: «benefici per l'ambiente», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, per la manutenzione del territorio, per l'economia».

13.4

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» e «4 milioni», rispettivamente con le seguenti: «25 per cento» e «30 milioni».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.5

[Testor](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «di cui al comma 1» *con le seguenti:* «di cui ai commi 1 e 1-bis».

13.6

[Parrini](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle società cooperative che operano nelle zone montane di ulteriori codici ATECO per attività primaria, coerentemente con le plurime attività economiche svolte».

13.7

[Parrini](#)

Sopprimere il comma 5.

13.8

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del citato codice a imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori».

13.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 2, comma 1» *inserire le seguenti:* «e le loro forme associative».

13.10

[Gelmini](#)

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 2, comma 1» *inserire le seguenti:* «e le loro forme associative».

13.11

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 2, comma 1» *inserire le seguenti:* «e le loro forme associative».

13.100

I Relatori

All'articolo 13, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori» *con le seguenti:* «a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende

agricole ovvero a gestori di rifugi, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del Codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà nonché a consorzi forestali ed associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori».

13.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, dopo le parole: «aziende agricole» inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

13.13

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 5, dopo le parole: «aziende agricole» inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

13.14

[Gelmini](#)

Al comma 5, dopo le parole: «aziende agricole», inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

13.15

[De Carlo](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: «5-bis. Per i contratti e gli atti aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore a 1 ettaro, ricadenti prevalentemente in comuni qualificati montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e in cui una delle parti è un imprenditore agricolo, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A - Notai, annessa al Regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

*5-ter. Le istanze per il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica necessarie alla stipula dei contratti e atti di cui al comma 5-*bis*, nonché le relative certificazioni, sono esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria comunali.*

*5-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».*

13.16

[De Carlo](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione».

13.17

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane,

gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione».

13.18

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione».

13.19

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021 a condizione che sia garantita la loro tracciabilità».

13.0.1

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio».

13.0.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio».

13.0.3

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Aliquote IVA)

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e

forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, si riconosce l'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio "Prodotti di montagna".

2. L'esenzione di cui al comma 1, si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del Decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

13.0.4

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico

operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi».

13.0.5

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.»

13.0.6

[Bergesio](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di terreni agricoli)

1. I contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore a due ettari ricadenti prevalentemente nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rogati dal segretario comunale o dal segretario della comunità montana qualora almeno una delle parti sia un imprenditore agricolo. I predetti contratti ed atti sono assoggettati esclusivamente al pagamento dei diritti di rogito previsti per l'intervento del segretario rogante, oltre che alle imposte di legge.

2. Per i contratti e gli atti di cui al precedente comma 1 rogati da un notaio, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

3. Le istanze per il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica necessarie per i contratti e gli atti di cui al comma 1 sono esenti da imposta di bollo. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma, entro il limite massimo di due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 - 2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «articoli 3, 8 e 12» con le seguenti: «3, 8, 12 e 13-bis».

Art. 14

14.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Reti escursionistiche di montagna)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo delle reti escursionistiche delle zone montane quali infrastrutture viarie fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei relativi territori nonché per la diffusione di un turismo ecosostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei relativi percorsi, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Chiunque intraprende un percorso escursionistico in zone montane è responsabile della sicurezza e della protezione della propria persona nonché dei soggetti minori di età o incapaci accompagnati ed è tenuto a informarsi per conoscere i rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla morfologia e alle variabili climatiche del territorio. I fruitori dei percorsi escursionistici, in applicazione del principio di autoresponsabilità, programmano e intraprendono l'escursione con le necessarie cautela e diligenza, utilizzano abbigliamento e attrezzatura adeguati alle caratteristiche e al grado di difficoltà dei percorsi, si attengono alle indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dalle ulteriori informazioni disponibili, tenuto conto delle proprie condizioni fisiche e mentali, della propria preparazione tecnica, nonché delle previsioni meteo e nivologiche».

14.0.2

[Spelgatti, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Attività escursionistica)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dall'attraversamento dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, n.52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, site nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1».

14.0.3

[Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Scavo ed edizione di siti archeologici delle zone montane)

1. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della Cultura istituisce con proprio decreto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.

2. Al fine di valorizzare il sito archeologico di Noto Antica, il Ministro della Cultura, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, individua, nel decreto di cui al comma 1, le risorse disponibili finalizzate al proseguimento degli scavi archeologici dell'area per il triennio 2024-2026».

Art. 15

15.1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il ripopolamento delle zone montane» inserire le seguenti: «, in funzione di contrasto allo spopolamento e di promozione e sviluppo delle attività commerciali, organizzazione e fruizione dei servizi essenziali, protezione civile e reti di comunicazione volti al superamento delle disparità economiche e sociali tra persone,».

15.2

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e il superamento delle disparità economiche delle disparità economiche e sociali tra persone si concretizza attraverso lo strumento della perequazione e dell'agevolazione fiscale strutturale, con misure generali nella fiscalità diretta e indiretta e con misure puntuali con l'istituzione di Zone Montane a Fiscalità di Vantaggio, Zone Franche Montane e Zone Economiche Speciali Montane».

Art. 16

16.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna».

16.2

[Castelli](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ulteriori professioni di montagna» inserire le seguenti: « - e in particolare professionisti e tecnici specializzati nell'innovazione sostenibile e nell'agricoltura di precisione -,».

16.3

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'esercizio della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81 e alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, è subordinato al possesso della relativa abilitazione e all'iscrizione negli appositi albi regionali, suddivisi per disciplina, livello e grado professionale e tenuti dai rispettivi collegi regionali dei maestri di sci e delle guide alpine.

2-ter. Le singole Regioni provvedono alla disciplina dell'istituzione degli organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e di guida alpina nonché alla disciplina delle funzioni di vigilanza regionale.

2-quater. Il Collegio Nazionale delle Guide Alpine italiane e il Collegio Nazionale dei Maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale, tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono accedere al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), per finanziare progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano.

2-quinquies. In materia di reddito imponibile dei maestri di sci, l'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), è sostituito con il seguente: «2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67, nonché i redditi prodotti ai sensi dell'articolo 53 dai maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81 non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

16.0.1

[De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start-up* innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle *start-up* innovative localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

16.0.2

[Spelgatti, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

1.L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start-up* innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle *start-up* innovative localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

16.0.3

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start-up* innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle *start-up* innovative

localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

16.0.4

[De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.5

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.6

[Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.7

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.8

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Accompagnamento e assistenza tecnica in ambienti naturali e siti artificiali con esposizione a rischio)

1. L'esercizio delle attività libero professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, di accompagnatore di media montagna e di guida vulcanologica è subordinato alle rispettive abilitazioni tecniche conseguite per ciascuna delle predette professioni nonché alle ulteriori abilitazioni tecniche conseguite con apposite specializzazioni definite dal Collegio Nazionale delle

Guide Alpine (Conagai).

2. L'abilitazione alle differenti professioni e predette specializzazioni, consente alle guide alpine di svolgere l'esercizio professionale dell'accompagnamento e assistenza tecnica in ambienti naturali e siti artificiali con esposizione al rischio di caduta e nei lavori in quota, in tutto il territorio nazionale su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà. Partecipano alle operazioni cosiddette S.A.R. (Search and Rescue) e di protezione civile sulla base di accordi di programma e convenzioni.

3. Nella professione regolamentata delle guide alpine, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, artt. 21 e 23, rientrano le figure degli accompagnatori di media montagna e le guide vulcanologiche, nell'interesse generale della protezione dei consumatori e dell'ambiente, con assunzione di posizione di garanzia, da parte del titolare della professione regolamentata, rispetto ai beni giuridici sottostanti, nella valutazione e gestione di rischi.

4. Le regioni, qualora esercitino la facoltà di prevedere la formazione e l'abilitazione degli accompagnatori di media montagna ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 6 del 1989, definiscono le zone in cui si svolgono le attività di accompagnamento, ossia gli ambiti spaziali e geografici riservati agli accompagnatori di media montagna, ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati, delle vie ferrate e dei terreni che richiedono, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e/o di qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell'uso di tipo alpinistico.

5. Le regioni, qualora esercitino la facoltà di cui all'art. 21, comma 1, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, prevedono l'iscrizione in apposito elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna (AMM), tenuto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine o, in sua mancanza, dal Collegio Regionale contiguo per territorialità o interesse lavorativo, come condizione per l'esercizio della professione di Accompagnatore di media montagna.

6. È libera la sola attività di divulgazione turistica e ambientale in aree montane, purché svolta in itinerari escursionistici del tutto privi di difficoltà tecniche e dell'esposizione al pericolo per la sicurezza degli utenti, a prescindere dal fatto che sia richiesto o meno l'uso di attrezzatura e tecnica alpinistica.

7. In materia di ordinamento della professione di guida alpina, sono soppressi l'art. 3, comma 4, e l'art. 5, comma 1, lett. c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Art. 16-ter

(Progettazione, tracciatura, realizzazione e manutenzione di itinerari alpinistici)

1. Ai fini della progettazione, tracciatura, realizzazione e manutenzione degli itinerari di arrampicata in ambienti naturali, di sentieri attrezzati, di vie ferrate, di discese torrentistiche e di itinerari ipogei, sono adottate linee guida nazionali per l'attrezzatura dei siti naturali e dei percorsi attrezzati, con decreto del Ministro del Turismo, sentito il parere del Collegio Nazionale delle Guide Alpine.

2. Le linee guida sono depositate presso il Ministero del Turismo e riportate sul sito internet del predetto Ministero, dandone correlativo avviso in Gazzetta Ufficiale. Esse sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro del Turismo, acquisito il parere del gruppo tecnico scientifico di cui al comma 3 del presente articolo nonché il parere del Collegio Nazionale delle Guide Alpine.

3. Con decreto del Ministro del Turismo sono stabilite le modalità di elaborazione delle linee guida da parte del gruppo tecnico scientifico multidisciplinare, costituito, su nomina del Ministro del Turismo, da cinque esperti in materia, dei quali un tecnico specializzato, abilitato guida alpina-maestro di alpinismo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 2 gennaio 1989, n. 6, indicato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine; gli ulteriori componenti saranno scelti tra figure tecniche di ingegnere o architetto, a garanzia della scelta dei materiali, delle modalità di manutenzione, ed elaborazione dei calcoli per le particolari opere; di dottore geologo, a presidio dello studio e della scelta delle aree di intervento in ordine all'idoneità e alla stabilità geologica; di dottore agronomo o di dottore forestale, a presidio dello studio e della scelta delle aree di intervento in ordine a impatto faunistico, vegetazionale, idraulico-forestale e modalità di fruizione».

16.0.9

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta del latte nelle zone di montagna)

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati montani particolarmente svantaggiati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

- copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice Civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999 e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona montana, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone montane;
- copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale della richiedente;
- l'ammontare del contributo richiesto;
- indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Province autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emanerà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2024, risorse pari a 30 milioni di euro per anno.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente all'articolo 23, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dal l'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 16-bis, 17, 18 e 19, pari a 130 milioni di euro nell'anno 2024, a 148,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 144,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 133 milioni di euro nell'anno 2027, a 135,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 129,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 126,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 126,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 126,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di

fabbisogno in 137 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 130 milioni di euro nel l'anno 2024, a 148,5 milioni di euro nel l'anno 2025, a 144,60 milioni di euro nel l'anno 2026, a 133 milioni di euro nell'anno 2027, a 135,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 129,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 126,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 126,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 126,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne ita liane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

16.0.10

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande nei comuni montani o parzialmente montani)

1. Al fine di tutelare le peculiarità socio-culturali e la qualità della vita, del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, nonché allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo economico, anche in funzione del pluralismo nella concorrenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specifiche vocazioni dei comuni classificati ai sensi dell'articolo 2, le Regioni e Province autonome di riferimento dei comuni stessi disciplinano con legge gli orari e i giorni di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche con riguardo ai giorni di chiusura, anche domenicale e festiva, e a tipologie di esercizi o a specifici eventi.

2. Con disposizioni legislative le Regioni e le Province autonome di cui al comma 1, definiscono preventivamente apposite procedure per il coinvolgimento dei comuni, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale nel settore del commercio e del turismo, nonché delle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale in campo sindacale, ambientale e di tutela dei consumatori nelle fasi di formazione e di adozione del progetto di legge regionale o provinciale previsto dal comma 1».

16.0.11

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Imprenditori agricoli di montagna)

1. All'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 20.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario"».

16.0.12

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Piccole imprese e microimprese)

1. Nelle aree territoriali oggetto della presente legge, individuate dall'articolo 2, comma 2, possono beneficiare delle incentivazioni di cui al presente articolo le imprese aventi le seguenti

caratteristiche:

a) rispettare la definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e i limiti dimensionali definiti dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'attività oggetto dei benefici concessi deve essere svolta all'interno dell'area territoriale definita dalla stessa legge, sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tale area territoriale in oggetto, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della legge, quali il sollevamento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge, nonché il domicilio fiscale.

3. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge, inoltre, l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.

5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità di concessione delle incentivazioni di cui al presente articolo, anche al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici.

7. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno

2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

16.0.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali)

1. Ai soggetti che trasferiscono la propria residenza nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione e avviano una nuova attività imprenditoriale sono concessi mutui agevolati per gli investimenti necessari all'avvio dell'attività, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, nei limiti dei vigenti massimali degli aiuti "*de minimis*" e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

2. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 200.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei *prodotti* agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per il territorio dei Comuni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

4. Le Regioni, al fine di favorire l'avvio di nuove attività produttive e commerciali da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza nei Comuni di cui al comma 1, possono disporre la riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, fino ad azzerarle, per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio dell'attività nei Comuni di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Art. 17

17.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane «giovani»)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE

della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021».

17.2

Castelli

Al comma 1, sostituire le parole: «alle piccole imprese e micro-imprese» con le seguenti: «alle micro, piccole e medie imprese».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che abbiano intrapreso una nuova attività economica nei comuni di cui all'articolo, 2 comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) credito di imposta applicabile sull'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta fino a concorrenza dell'importo di euro 250.000, per ciascun periodo di imposta;

b) credito di imposta applicabile sull'imposta comunale sugli immobili (IMU) per il triennio 2024-2027 a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree di cui all'articolo 2, comma 2 e posseduti dalle medesime imprese e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

Agli oneri derivanti dalla presente, ivi compresa la compensazione del minore gettito ai Comuni e alle Regioni, si provvede mediante conseguente rimodulazione delle risorse di cui all'articolo 23».

17.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, dopo le parole: «intrapreso una nuova attività» inserire le seguenti: «ovvero subentrino nella titolarità di un'attività esistente».

17.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il cui titolare» inserire le seguenti: «sia una donna ovvero».

17.5

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quarantunesimo anno di età» inserire le seguenti: «nonché alle società ed alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ed i cui soci siano per più del cinquanta per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del cinquanta per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età».

17.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» con le seguenti: «per i quattro periodi d'imposta successivi».

17.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «limite complessivo di 20 milioni di euro annui» con le seguenti: «40 milioni di euro annui».

17.8

[Testor](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

17.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici in comuni classificati montani o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al l'articolo 1, comma 593, della

legge n. 234 del 2021».

17.0.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari: a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500; b) all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quaranta anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal l'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021».

17.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Agevolazioni per le assunzioni nell'impresa artigiana)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e valorizzare i mestieri artigiani delle zone montane, sono riconosciute agevolazioni fiscali e contributive, per un periodo massimo di cinque anni, all'impresa artigiana avente sede nelle zone montane che assuma personale con una età anagrafica inferiore ai 40 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si prevede per l'impresa uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e la riduzione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) pari al 50%, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2025.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere

dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

17.0.4

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo Regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

17.0.5

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è riconosciuta alle *start-up* innovative localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Art. 18

18.1

[Castelli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani, favorire l'integrazione economica-sociale della popolazione ivi residente e rafforzare i processi legati alla trasformazione digitale, per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per

ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli esercizi successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il quinto al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

18.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

18.3

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

18.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

18.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» con le seguenti: «fino a 15000 abitanti».

18.6

[Spelgatti](#), [Tosato](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano».

18.7

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti».

18.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Regime di favore)

1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi inclusi gli articoli 16, 17, 18, si devono intendere estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei Comuni montani di cui all'articolo 2.

2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei

silvicoltori di montagna di cui all'articolo 13 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei Comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, nella attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco dell'articolo 13, comma 2, e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo».

18.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

- a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
- b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
- c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

- a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
- b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
- c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.»

18.0.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 18-bis

(Agevolazioni fiscali per incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

1. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 15 per cento del loro ammontare per importi fino ad euro 28.000 e limitatamente al 20 per cento per importi da 28.001 fino a 55.000 euro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti nel territorio della Regione ove ha sede il comune di cui al comma 1 nei cinque periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nel medesimo Comune per almeno cinque anni;

b) l'attività lavorativa è prestata in misura prevalente e continuativa nel Comune di cui al comma 1 o nel territorio della provincia in cui ha sede il Comune di cui al comma 1.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza ed avviano un'attività con sede legale ed operativa nei Comuni di cui al comma 1 e in tali Comuni prestino la propria attività in misura prevalente e continuativa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori che trasferiscono nei Comuni di cui al comma 1 il proprio nucleo familiare con almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nel Comune in cui trasferiscono la propria residenza nell'arco dei quattro periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno

2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 18-ter

(Agevolazioni tributarie)

1. I comuni di cui all'articolo 18-bis, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente, hanno la facoltà di deliberare, in favore dei soggetti che vi trasferiscono la propria residenza:

a) la riduzione fino al 90 per cento dell'IMU sulle abitazioni dai medesimi acquistate o sulle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) la riduzione fino al 90 per cento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinata applicando le tariffe stabilite dal Comune;

c) la riduzione fino al 75 per cento dell'addizionale comunale sull'Irpef di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 18-bis e per i quattro periodi successivi.»

18.0.5

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per l'agevolazione del lavoro intermittente nei comuni montani)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863," sono aggiunte le seguenti: "in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda."».

Art. 19

19.1

[Manca, Martella, Franceschelli, Giacobbe](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Credito d'imposta per canoni di locazione)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi 5 anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito

d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico.

4. Il beneficiario di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.

Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell'immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del credito d'imposta annuale non può superare i 20.000 euro.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico, e non sono cumulabili con i benefici di cui all'articolo 19, comma 1.

4. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 19.

Art. 19-ter.

(Cittadini carenti di capienza fiscale)

1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui agli articoli 19 e 19-bis possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.

2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.

Art. 19-quater.

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 19 a 19-ter, nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

19.2

[De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ad abitazione principale» inserire le seguenti: «ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo».

19.0.1

[Romeo](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. Nel valore del contributo una tantum di cui al precedente capoverso, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale».

Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19 e 19-bis, pari a 105 milioni di euro nell'anno 2024, a 123,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 119,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 108 milioni di euro nell'anno 2027, a 110,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 104,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 101,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 101,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 101,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 112 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 105 milioni di euro nell'anno 2024, a 123,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 119,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 108 milioni di euro nell'anno 2027, a 110,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 104,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 101,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 101,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 101,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

19.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo per la concessione di incentivi per l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli interventi regionali volti ad incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei Comuni di cui al medesimo comma e possono essere richieste per la concessione di:

a) contributi in favore di soggetti e famiglie numerose economicamente svantaggiati per l'acquisto di beni di prima necessità e per l'infanzia;

b) agevolazioni per l'acquisto di materiale didattico e misure di sostegno all'educazione per la

prima infanzia, con riferimento agli asili nido, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie;

c) riduzioni delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, concesse dal comune competente, con priorità per i soggetti e le famiglie numerose economicamente svantaggiati;

d) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

e) misure di sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai sapori locali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

19.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati)

1. Per gli immobili abbandonati ubicati nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione acquistati dai soggetti che intendono trasferirvi la propria residenza o che intendano utilizzarli per l'avvio di un'attività produttiva, si applica l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

19.0.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia

elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare».

19.0.5

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 3-bis dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "si applicano" è inserita la seguente: "anche"».

Art. 20

20.1

[Castelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il rischio di incendi,» inserire le seguenti: «, di prevenire il rischio sismico,».

20.2

[Ambrogio, De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «terreni abbandonati o silenti» aggiungere le seguenti: «anche attraverso un uso più efficiente, sostenibile e "a cascata" delle biomasse forestali, permettendo di aumentare il valore prodotto dai boschi locali e contribuendo a stabilizzare la filiera del legno.»

20.3

[Gelmini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34».

20.4

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di

pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34».

20.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Richiesta di utilizzo delle terre abbandonate).

1. Coloro che intendono avviare un'attività di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, avvalendosi dei terreni inseriti nel Registro di cui all'articolo 20, possono presentare un'apposita richiesta al Comune nel quale sono situati i terreni abbandonati o silenti, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico relativo alle attività produttive che si intendono realizzare.

2. Il soggetto proponente è tenuto, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel Comune per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.

Art. 20-ter.

(Procedura per l'utilizzo delle terre abbandonate).

1. I Comuni di cui all'articolo 20-bis, espletate le procedure di ricognizione dei terreni abbandonati, direttamente o tramite i soggetti da questo incaricati, acquisiscono dai pubblici registri immobiliari ogni utile informazione sui proprietari dei terreni medesimi.

2. Sulla base della documentazione raccolta, i Comuni provvedono a notificare ai proprietari, laddove noti, la richiesta di utilizzo a scopi produttivi dei terreni abbandonati, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni dalla notifica, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei medesimi, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è, altresì, resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del Comune interessato e dei Comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.

3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica.

Art. 20-quater.

(Valutazione e approvazione del progetto).

1. Il Comune, decorsi i termini per le eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 20-bis, previa assunzione di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.

2. Il Comune delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive tipiche e di particolare utilità per la comunità locale, quali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti tipici locali e della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1, nonché ad attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro esercizio.

3. Il progetto approvato è inviato a cura del Comune, con le osservazioni necessarie a

evidenziare l'utilità generale, al competente assessore della Regione o, in caso di una pluralità di competenze, al Presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro novanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Decorso tale termine, in assenza di parere, il progetto si intende automaticamente approvato.

4. Il parere della regione previsto dal comma 2 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefici a carico della regione stessa.

Art. 20-quinquies.

(Immissione nel possesso)

1. I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 20-*quater*, sono immessi nel possesso dei terreni mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo allo stesso, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna.

2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività produttiva, e comunque in misura non superiore ai due terzi di quello praticato *in loco* per terreni aventi le medesime caratteristiche.

3. I canoni di affitto sono tenuti dal Comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal Comune, che può destinarli ad indennizzare i soggetti immessi nel possesso per le eventuali migliorie di natura durevole apportate ai terreni assegnati.

4. Il soggetto di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso dei terreni.

5. Qualora l'utilizzo dei terreni assegnati non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il soggetto di cui al comma 1 decade da ogni beneficio previsto dalla presente legge.

Art. 20-sexies.

(Successivo intervento degli aventi diritto)

1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 20-*quater*, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20-*quinquies*, fermo restando che la stessa è tenuta a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività per un periodo non inferiore a sei anni dall'intervenuta contestazione.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, la persona che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma 1 può agire per il rilascio dei terreni, a condizione che si impegni con il Comune a proseguire in via permanente le attività produttive avviate sui medesimi terreni.».

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 20-bis a 20-sexies, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.2

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai

sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

8. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree».

20.0.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

8. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree».

20.0.4

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero».

20.0.5

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero».

20.0.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Cooperative di Comunità)

1. Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento».

20.0.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Cooperative di Comunità)

1. Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento».

Art. 21

21.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito, presso il Consorzio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui all'articolo 7, numero 4, della delibera

del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) n. 123 del 19 dicembre 2002.

2. Il CREA ammette, nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1, i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo quanto previsto dagli standard per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I Crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistemi di scambio di quote di emissione - Emission trading system (ETS).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della transizione energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a definire i criteri per la valutazione e l'individuazione degli interventi nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, presso il CREA, la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4».

21.0.2

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno finanziario locale)

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge».

Art. 22

22.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «gli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «4, comma 3,».

22.100

I Relatori

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «5-bis,».

22.2

[De Carlo](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «5-bis».

22.3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

22.4

[Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

22.5

[Gelmini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Art. 23

23.1

[De Carlo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 200 milioni di euro nell'anno 2024, a 218,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 214,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 203 milioni di euro nell'anno 2027, a 205,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 199,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 196,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 196,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 196,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 196 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 207 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 200 milioni di euro nell'anno 2024, a 218,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 214,60 milioni di euro nell'anno 2026, a 203 milioni di euro nell'anno 2027, a 205,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 199,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 196,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 196,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 196,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 196 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 264 (pom.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024

264ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, riassegnato, in sede deliberante, alla 7ª Commissione permanente, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo base adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 luglio scorso, atteso che esso corrisponde al testo licenziato in sede redigente dalla medesima Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo base adottato in sede deliberante in relazione al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) rileva che non risulta chiaro dal testo del provvedimento in esame a quale tipologia di formatore si faccia riferimento nella norma. Tale elemento di scarsa chiarezza pone una criticità che dovrebbe essere preliminarmente chiarita.

Dopo che il presidente [CALANDRINI](#) interviene per chiarire, alla luce di quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, che il formatore e il docente vengono in rilievo con riferimento alla giornata di nuova istituzione, la senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) sottolinea come sarebbe auspicabile un chiarimento del testo del provvedimento al fine di evidenziare il riferimento ai formatori e ai docenti.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, riassegnato, in sede deliberante, alla 7ª Commissione permanente, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo base adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 luglio scorso, atteso che esso corrisponde al testo licenziato in sede redigente dalla medesima Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare. La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo base adottato in sede deliberante in relazione al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione, monocamerale, è composta da dieci senatori nominati dal Presidente del Senato.

In base all'articolo 7, in materia di organizzazione interna, fa presente che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. In base al comma 4 del medesimo articolo, per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Sottolinea che il comma 5 del medesimo articolo statuisce che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 240.000 euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Fa presente che il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Per quanto di competenza, atteso che gli oneri per il funzionamento della Commissione - indicati, come richiamato, in 240.000 euro annui - sono posti a carico del bilancio interno del Senato, non ha osservazioni da formulare.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per chiedere un chiarimento in ordine ai dieci componenti previsti per la commissione monocamerale, in particolare chiedendo se risulterà garantita la presenza di rappresentanti per tutti i Gruppi.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) chiarisce che sono state preannunciate, in sede di esame di merito del provvedimento, possibili modifiche al testo in esame, tra cui una estensione del numero dei componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è all'esame limitatamente ai profili finanziari.

Non essendovi altri interventi, il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 giugno.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 ([n. 164](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è composto di 6 capi e 44 articoli, è diretto al recepimento della direttiva n. 2555 del 2022 (cosiddetta direttiva NIS 2) - recante misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione europea - la quale pone come termine per il suo recepimento il 17 ottobre 2024. A tal fine, la legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), oltre ai principi e criteri direttivi generali, di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 3, gli ulteriori principi e criteri direttivi specifici di delega assegnati al Governo per il suo recepimento.

Per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 7, in materia di identificazione dei soggetti "essenziali" e dei soggetti "importanti", rileva che le disposizioni sembrano richiedere un aggiornamento e un potenziamento delle dotazioni *software* e *hardware* delle Amministrazioni pubbliche coinvolte negli adempimenti previsti, per cui andrebbero fornite rassicurazioni circa la piena sostenibilità di tali compiti avvalendosi delle sole risorse previste dalla legislazione vigente nei propri bilanci.

Con riferimento all'articolo 9, in tema di strategia nazionale di cibersicurezza, rimarca che andrebbe verificata l'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente a seguito della legge di bilancio 2023, così come integrate dagli articoli 11, 13 e 15 dello schema in esame, che saranno assegnate all'Agenzia per la cibersicurezza nazionale (ACN), organismo centrale nell'elaborazione e nella gestione della Strategia di cibersicurezza nazionale, per l'attuazione delle misure strategiche di cui al comma 3.

In merito all'articolo 11, sulle Autorità di settore NIS, relativamente agli oneri di personale, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla prudenzialità dell'ipotesi considerata per il calcolo delle mensilità previste per il 2024, con un rateo di spesa mensile di soli 3 mesi. Quanto allo scrutinio degli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica, sarebbe altresì opportuno fornire i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 12, sottolinea che andrebbe confermato quanto l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale possa assicurare, in via permanente, il supporto al Tavolo per l'attuazione

della disciplina NIS, al fine di consentire l'implementazione e la corretta attuazione del presente decreto, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali disponibili ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 17, segnala la necessità di confermare che l'Agenzia per la cibersicurezza possa svolgere i compiti di supporto allo scambio di informazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo agli articoli 19 e 20, che provvedono al recepimento degli articoli 15 e 16 della direttiva UE 2022/2555, segnala l'ulteriore necessità di trovare conferma che le attività, ivi previste, potranno essere svolte da parte dell'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In relazione all'articolo 44, per i profili di copertura, relativa alla riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verificata l'esistenza delle occorrenti disponibilità, fa presente che andrebbero fornite assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento di direttive europee già programmate con oneri previsti per le stesse annualità e a decorrere.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 163.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire le risposte ai rilievi espressi in una prossima seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi ([n. 166](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, le disposizioni in esame modificano la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale, subordinando l'esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l'oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice, che opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto riguardo agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione ai quali spettano le indennità che sono poste a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Circa i profili di quantificazione, la relazione tecnica afferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica giacché ai componenti della commissione non spettano compensi o altri emolumenti e che la stessa è composta in parte da dirigenti (per i quali si applica il principio di onnicomprensività della retribuzione) e in parte da altri soggetti (due spedizionieri e un professore universitario) ai quali spettano le indennità di cui si è detto in precedenza. In proposito, segnala che la relazione tecnica non menziona i costi connessi agli aspetti logistici e organizzativi relativi all'espletamento delle prove di esame che, in mancanza di precisazioni nel testo del provvedimento, sarebbero da porre a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di escludere tale eventualità, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento che tali costi sono da porre a carico dei soggetti partecipanti alle prove al momento dell'iscrizione all'esame. Su tale aspetto appare pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.

Del medesimo articolo 2, circa i profili di copertura finanziaria e con riferimento alla clausola di

invarianza finanziaria summenzionata, di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 213 del 2000, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, sotto il profilo della formulazione della disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di riferire la clausola di invarianza, che esclude oneri a carico del bilancio dello Stato, al più ampio aggregato della finanza pubblica, tenuto conto che della commissione esaminatrice fanno parte anche dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne i profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme introducono numerose modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Le modifiche, per lo più, ampliano l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative a discapito di quelle penali lasciando invariato l'importo da corrispondere oppure perseguono finalità di coordinamento del testo unico oggetto di modifica con altre norme già vigenti. Inoltre, esse introducono disposizioni sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, prevedendo, tra l'altro, che gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. Riguardo a tali disposizioni la relazione tecnica, senza fornire ulteriori informazioni, si limita ad affermare che gli adempimenti ad esse connessi sono effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e ad invarianza di oneri. Ciò stante, appare pertanto necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi, al fine di escludere che da tali adempimenti possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'ammontare e la decorrenza degli effetti finanziari del provvedimento, rileva che, poiché l'articolo 7, comma 3, dispone che le sanzioni amministrative di cui all'Allegato 1 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - e quindi verosimilmente in una data ricadente nell'anno 2024 -, ciò dovrebbe implicare la contabilizzazione degli effetti finanziari (positivi e negativi) già a partire dal 2024, sebbene in tale anno l'imputazione dovrebbe avvenire solo per quota parte del loro ammontare annuo, ossia in proporzione al presumibile periodo di vigenza del provvedimento, in modo da escludere una sovrastima del relativo effetto netto. Ciò nonostante, osserva invece che sia il prospetto riepilogativo sia l'articolo 9 contabilizzano gli effetti finanziari nel loro intero ammontare annuo fin dal primo anno di decorrenza degli stessi, anno che viene per altro diversamente identificato: l'anno 2025 secondo il prospetto riepilogativo, l'anno 2024 secondo l'articolo 9. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Con riferimento all'Allegato 1, recante "Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione", segnala che l'articolo 39, recante misure di potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli - (S.U.Do.Co.), presenta elementi di novità rispetto alla normativa vigente, posto che esso prevede, con particolare riferimento alla natura dei controlli, in aggiunta ai controlli amministrativi (già contemplati dalle disposizioni vigenti), che qualora le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o sul criterio casuale, che la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo debba essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia. Anche i citati controlli devono essere effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli. Ciò stante, andrebbero quindi forniti elementi di informazione volti ad assicurare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a consentire al S.U.Do.Co. di adempiere ai propri compiti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 169 del 2016, che stabilisce che le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle attività dello sportello unico debbono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, al fine di assicurare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli articoli dai 61 a 63 dell'Allegato 1, che confermano l'obbligo per i comandanti e i

capitani di redigere un manifesto del carico, il cui contenuto è stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenzia che la trasmissione di tale manifesto (articolo 62), contenente le informazioni prescritte, assolve agli obblighi dichiarativi secondo quanto previsto dalla normativa doganale dell'Unione. Segnala in proposito che la norma in esame sembra rivestire carattere innovativo relativamente alla trasmissione telematica del manifesto, comportando l'abrogazione delle norme del Testo unico delle leggi doganali (TULD) che comportano la consegna materiale del documento. La relazione tecnica sottolinea che la norma reca disposizioni concernenti gli obblighi dichiarativi connessi alla trasmissione del manifesto, che saranno individuati da apposito provvedimento dell'Agenzia e afferma che si provvede agli adempimenti connessi alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, al fine di assicurare che l'attuazione delle disposizioni non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisite maggiori informazioni dal Governo circa l'attuale sistema di trasmissione del manifesto di carico, onde poter escludere la necessità di un adeguamento dei sistemi informativi dell'Agenzia.

In relazione agli articoli 68 e 69 dell'Allegato 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, la custodia temporanea delle merci e vigilanza. In particolare, rispetto alla normativa vigente si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia (articolo 68). L'articolo 69 conferma invece l'affidamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'esercizio della vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, da effettuarsi in via ordinaria, ogni due anni o in via straordinaria in base a ragioni di opportunità.

Al riguardo, evidenzia che rispetto alla normativa vigente, l'articolo 69 non riproduce il terzo comma dell'articolo 161 del TULD, in base al quale la spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito, mentre quella relativa alle verificazioni straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o di quantità non giustificata.

La relazione tecnica afferma che gli articoli 68 e 69 non innovano rispetto a quanto previsto dagli articoli 156 e 161 del TULD vigente, in quanto le attività stabilite sono coerenti con le modalità organizzative già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La relazione tecnica inoltre precisa che, pur non essendo stata replicata la suddetta previsione dell'articolo 161 del vigente TULD - che prevede che la spesa delle verificazioni ordinarie nonché di quelle straordinarie dalle quali emerga una differenza di qualità o di quantità non giustificata sia a carico del concessionario - l'articolo 69 non modifica la prassi operativa, atteso che l'articolo 52 del Codice doganale unionale riserva comunque alle autorità doganali l'imposizione di oneri o il recupero di costi per servizi specifici resi. Pertanto, secondo la relazione tecnica, la misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali sarà stabilita con provvedimento dell'Agenzia.

Tutto ciò considerato, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di stabilire espressamente, all'articolo 69, che l'Agenzia con proprio provvedimento provvede alla fissazione della misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 52 del Codice doganale unionale.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 162 e della Camera dei deputati n. 225.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1025) CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 2 luglio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile.

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo. del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, viene evidenziato, con riferimento alla platea dei beneficiari, che il dato inserito nella relazione tecnica è stato determinato prudenzialmente sulla base del volume di soggetti che, in conseguenza dell'evento alluvionale, hanno presentato domanda di accesso ai cosiddetti "contributi di immediato sostegno" (CIS), di cui all'ordinanza n. 999 del 2023 del Dipartimento di Protezione civile.

In merito ai profili di copertura finanziaria della medesima disposizione, che prevede il limite di spesa di 210 milioni di euro a valere sulle risorse (pari a 560 milioni di euro) disponibili nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, viene chiarito che il rispetto del limite di spesa è assicurato mediante il monitoraggio delle concessioni che verranno effettuate con appositi provvedimenti del Commissario straordinario, mediante l'apposita piattaforma informativa impiegata

allo scopo dalla struttura di supporto e che le somme residuali a valere sui 560 milioni di euro, pari a 350 milioni di euro, sono destinate agli interventi di ricostruzione privata, aumentando in tal modo la complessiva provvista finanziaria a tale scopo a disposizione del Commissario straordinario.

In relazione al comma 2 dell'articolo 1, viene fatto presente che l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, richiama, in particolare, gli oneri previsti per il finanziamento dei cosiddetti "crediti d'imposta energia", prevedendo che - qualora dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata - le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi a sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Si tratta in particolare dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (maggiori oneri primo trimestre 2023); all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (maggiori oneri secondo trimestre 2023). Viene quindi allegato un prospetto ove sono quantificate le risorse non utilizzate di cui al citato articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023: tali risorse, per l'importo di 66 milioni di euro, sono destinate, per l'anno 2024, ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2023, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La restante parte, pari a 560 milioni di euro, non risulta utilizzata per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;

in relazione all'articolo 2, viene fatto presente che i contributi ivi previsti, come precisato dal comma 3-*quater*, sono alternativi al contributo di ricostruzione, che avrebbe comunque incluso gli oneri di demolizione (che quindi sono in ogni caso a carico delle risorse per la ricostruzione). Viene quindi precisato che gli oneri connessi alla demolizione degli immobili oggetto di richiesta di delocalizzazione, di competenza del comune, sono a carico della contabilità speciale e comunque l'importo complessivo della delocalizzazione e della demolizione non può superare il contributo per la ricostruzione che sarebbe stato concesso in alternativa. Pertanto, viene confermato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e viene rappresentato infine che l'azione del Commissario è, comunque, ammessa nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 20-*sexies*, commi 1 e 3-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023;

in relazione all'articolo 4, con riferimento alla previsione di spesa per indennità di missione, in relazione alle visite e ricognizioni che verranno condotte nelle aree colpite dall'alluvione, indicata nella relazione tecnica complessivamente in 1.340.000 euro per il secondo semestre 2024, viene precisato che l'onere riferito al primo semestre 2024, pari a circa 2.480.000 euro, è riferito sia alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e rimborsate al Ministero della difesa, a conclusione di tale periodo, nei primi mesi del corrente anno, sia alle spese sinora registrate, avente il medesimo dimensionamento finanziario, fino al 30 giugno 2024, che verranno rimborsate al Ministero medesimo verosimilmente nel mese di luglio 2024.

Viene inoltre precisato che la somma forfettaria giornaliera, a titolo di indennità aggiuntiva riconosciuta al personale militare facente parte della struttura di supporto, compete per tutto il periodo di assegnazione di detto personale alla struttura, come sancito da apposito provvedimento del Commissario straordinario. Il pagamento dell'indennità avviene mensilmente a cura del Dicastero della difesa con il sistema di pagamento del cedolino unico, utilizzando le procedure in uso alle Forze armate e all'Arma dei Carabinieri. L'eventuale erogazione non dovuta è recuperata entro il termine di sei mesi mediante compensazione sulle successive spettanze erogate a diverso titolo. Inoltre, la misura dell'indennità ha effetto esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data del relativo riconoscimento.

Per quanto concerne gli oneri connessi con la manutenzione evolutiva della piattaforma informativa, viene rappresentato che si è tenuto conto dei preventivi di spesa connessi con l'attivazione di ulteriori servizi di interoperabilità con i sistemi regionali impiegati per la gestione e la trasmissione delle istanze connesse con i contributi di ricostruzione privata, la prosecuzione dei servizi di *helpdesk*, nonché l'implementazione di assistenza virtuale alla compilazione delle domande per la concessione

dei citati contributi da parte di famiglie e imprese mediante "chatbot".

Con riguardo agli oneri connessi al compenso ai quattro consulenti del Commissario straordinario, viene precisato che lo stesso, come si evince dai contratti professionali di collaborazione stipulati e pubblicati sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Commissario, è pari a 30.000 euro lordi annui, ovvero 15.000 euro a semestre. Ne consegue che l'onere complessivo per il secondo semestre è pari a 60.000 euro;

in relazione all'articolo 5, viene segnalato che la struttura di supporto al Commissario straordinario, nel perfezionare il programma esecutivo degli interventi in parola, ha ricompreso entro il quadro economico i compensi in favore dei soggetti attuatori e che, al riguardo, non sono emerse criticità nell'assicurare la copertura finanziaria agli interventi in questione a valere sulle risorse disponibili; con riferimento all'articolo 6, viene fatto presente che il programma infrastrutturale degli interventi urgenti sulle infrastrutture in concessione, che RFI ha elaborato, rientra nel limite delle risorse finalizzabili allo scopo, pari a 255 milioni di euro comprensivi di IVA. Viene aggiunto che la struttura di supporto al Commissario straordinario intende avviare le priorità segnalate da RFI, aventi un valore complessivo di 154.428.359,61 euro, IVA compresa, di cui 142.228.359,61 euro, IVA compresa, peraltro rendicontabili nell'ambito della misura PNRR M2C4 2.1.a. entro il 2026. Gli interventi più complessi confluiscono nel piano speciale di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, con risorse in via di definizione, per circa 102.597.120 euro, IVA compresa. La struttura di supporto sta predisponendo una specifica convenzione con RFI nella quale, per detti interventi, saranno chiariti gli aspetti di successiva gestione e manutenzione, da non considerarsi a valere sulle risorse in contabilità straordinaria del Commissario straordinario.

In merito al comma 2 dell'articolo 6, circa gli interventi di ANAS sul fronte del dissesto di versante, viene rappresentato che essi sono attualmente in fase di ricognizione e che gli stessi confluiranno nel richiamato piano speciale;

in relazione all'articolo 8, viene precisato che il riferimento previsto dall'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai "fabbisogni completati" attiene esclusivamente all'ambito di applicazione della norma, al fine di individuare gli eventi emergenziali per cui sono state effettuate le ricognizioni dei fabbisogni alla data di entrata in vigore della stessa. Viene quindi rappresentato che tale dato era in ogni caso, al tempo, necessariamente preliminare in quanto il dato effettivo dei fabbisogni oggetto di perizia e istruttoria definitiva non poteva che essere acquisito a seguito dell'avvio delle procedure di acquisizione delle domande di contributo, autorizzate, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del citato comma 448, rispettivamente con OCDPC n. 932/2022 e n. 996/2023 ai fini del successivo riparto delle risorse;

in relazione all'articolo 10, comma 1, viene evidenziato che la misura dello straordinario è stata estrapolata dai documenti a corredo del decreto interministeriale che autorizza annualmente le prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia e rappresenta una sintesi della media ponderata delle varie qualifiche.

Per quanto riguarda l'articolo 10, commi 2 e 3, viene fatto presente che i criteri di stima utilizzati differiscono in relazione alla diversa tipologia di attività da effettuare, nonché al luogo di svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle specifiche poste in essere per l'evento del G7. Viene quindi rappresentato che, per garantire la cornice di vigilanza e sicurezza nei giorni di effettivo svolgimento dell'evento e il raggiungimento della piena operatività del dispositivo impiegato sul campo, sono necessari almeno 12 giorni, lasso temporale necessario per quelle attività operative effettuate in continuità con il dispositivo "Strade Sicure" autorizzato per il 2024. Per le attività effettuate non in continuità con il dispositivo già presente (quindi senza possibilità di impiegare assetti e postazioni già predisposte) e per quelle di controllo in aree limitrofe, si è reso necessario un periodo di impiego di maggiore entità (22 giorni) rispetto alla prima tipologia di dispiegamento, considerando circa 7 giorni aggiuntivi per l'approntamento/allestimento dei Posti Comando e Sistemi, nonché per il dispiegamento delle forze e circa 3 giorni aggiuntivi per il disimpegno degli stessi.

Appare, quindi, evidente come tutte le attività sopra menzionate dovevano essere necessariamente avviate ben prima dell'inizio dell'evento, al fine di garantire le necessarie cornici di controllo,

prevenzione e sicurezza e la piena operatività del personale impiegato sul campo, necessitando, infine, di un minimale periodo post-evento per il ritiro del dispositivo dall'area interessata.

Per quanto concerne gli oneri di funzionamento, viene segnalato che il fabbisogno connesso all'impiego degli automezzi si riferisce ai costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*, a cui si è dovuto ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi dei *Force Provider*, dell'impossibilità di acquisire in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dei correlati costi di gestione.

Nella considerazione che i mezzi noleggiati sono del tipo *Jeep Renegade* e *Fiat Ducato Vetrato* - con tipologia di contratto a 60 mesi e 150.000 Km ad un costo medio annuo pro/mezzo (come da convenzione CONSIP) di circa 10.575,00 euro - il costo unitario giornaliero di 28,97 euro è la risultanza del costo medio annuo pro mezzo diviso il numero dei giorni nell'anno (365).

Peraltro, detto importo è il medesimo indicato nella relazione tecnica di proroga del dispositivo di "Strade Sicure" e "Stazioni Sicure" 2024 di cui all'articolo 1, commi da 342 a 345, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", confermando l'impiego della medesima tipologia di stima dei costi adottata per analoghi dispositivi di sicurezza.

In relazione all'articolo 10, comma 3, con riferimento agli oneri "*una tantum*", preliminarmente viene rappresentato che tali oneri (valorizzati anche nelle schede tecnico-finanziarie delle missioni internazionali), sono riconducibili essenzialmente alle spese sostenute dalla difesa sia per approntare il personale ed i mezzi prima dell'immissione in area di operazione (i.e. manutenzione e adeguamento di mezzi strumentali e di armamento, manutenzioni specializzate, adeguamenti per l'impiego operativo) sia per ricondizionare i mezzi e i materiali impiegati al rientro in reparto (riparazione e revisione, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, etc.). Tali oneri differiscono da quelli afferenti, invece, ai cosiddetti "costi vivi" da sostenere quotidianamente in area di operazioni per il funzionamento dello strumento militare (come le spese per i viveri, per le utenze, il noleggio ed il funzionamento di mezzi terrestri/navali aerei), che fanno riferimento a costi standard, consolidati nel tempo.

Viene rilevato, infatti, che, diversamente da quanto avviene per la determinazione dei "costi vivi", ai fini della quantificazione degli oneri "*una tantum*" non possono essere utilizzati parametri predefiniti, in quanto sotto tale tipologia di spesa ricadono tutte quelle attività (anche minute) che non hanno il carattere della continuità nel tempo (sebbene spesso statisticamente ricorrenti), ma che sono tuttavia necessarie ad assicurare il pronto impiego e l'efficacia degli specifici assetti schierati, in relazione alla durata e al tipo di operazione.

In tale ottica, la quantificazione non può che essere effettuata in maniera prudenziale sulla base di un approccio programmatico, tenuto conto degli obiettivi da raggiungere.

Infine, viene sottolineato che tale metodologia di quantificazione degli oneri (da anni reiterata, ad esempio, nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali), è stata ripetutamente verificata in termini di correttezza, congruità, idoneità e coerenza interna dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché dalla Corte dei conti nell'ambito dei referti quadrimestrali inviati alle Camere sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei provvedimenti in parola e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

viene confermata la coerenza dei parametri indicati nella relazione tecnica sebbene, in taluni casi, siano stati oggetto di attualizzazione rispetto a quelli utilizzati per il G7 di Taormina del 2017, alla luce degli incrementi sia dei livelli di retribuzione intervenuti per le spese di personale sia di quelli registrati per alcune tipologie di spese (con riferimento, ad esempio, alle spese per vitto e alloggio presso apprestamenti civili), discendenti dall'applicazione di nuove convenzioni stipulate con gli esercizi commerciali locali e dell'aumento considerevole dei costi delle strutture rispetto al 2017.

Inoltre, va considerata la diversa tipologia di assetti aerei e marittimi impiegati per assicurare la cornice di sicurezza dell'evento in questione, che hanno determinato un diverso impatto finanziario (rispetto a Taormina), anche in considerazione della differente valorizzazione delle relative onerosità (costo ora di volo/giorno di navigazione), dovute alla variazione dei costi di carburante e dei contratti

di supporto logistico/manutentivo connessi ai mezzi stessi dal 2017 ad oggi.

In merito all'articolo 10, comma 4, viene precisato che il parametro del costo medio orario del compenso per lavoro straordinario di euro 23,90, indicato nella relazione tecnica, corrisponde a un importo, al lordo delle ritenute a carico dello Stato, calcolato sulla media delle tariffe (feriali, festive o notturne e festive notturne) del compenso orario straordinario riferito alle qualifiche di personale effettivamente impiegato nel servizio in questione, appartenente al ruolo dei direttivi (ad esclusione delle qualifiche di DVD con scatto di 26 e 16 anni), al ruolo degli ispettori antincendi, al ruolo dei capi squadra e capi reparto e a quello dei vigili del fuoco. A tal fine, viene allegato un prospetto contenente le qualifiche di personale prese in considerazione e le corrispondenti tariffe, nonché il calcolo operato per addivenire al costo medio orario di euro 23,90.

Per quanto concerne lo scrutinio degli effetti d'impatti attesi sui saldi di finanza pubblica, viene confermato che la riduzione del fondo non determina effetti in termini di competenza. La rappresentazione di questa operazione in termini di saldo netto da finanziare nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è dovuta ad un mero errore materiale che sarà corretto in occasione dell'aggiornamento della relazione tecnica e dello stesso prospetto all'atto del passaggio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento e che viene altresì confermata la disponibilità in bilancio delle risorse utilizzate a copertura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 10, comma 7, lettera *d*), si segnala che la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, non determina effetti in termini di saldo netto da finanziare: di conseguenza la relativa rappresentazione nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dovrà essere corretta in sede di aggiornamento della relazione tecnica.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato domani giovedì 11 luglio 2024, alle ore 9,30, nonché la seduta della Commissione già convocata alle ore 10, non avranno luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.